SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 95



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1990, n. 81.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0126

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1990, n. 82.

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *b)*.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 360 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati nell'elenco 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavortiva espletata presso l'impresa di provenienza.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria», di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

4. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi

previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

5. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

6. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interprêtato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alla Casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 6 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle

procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutate in lire 210 miliardi.

7. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 6 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamente eventualmente più favorevole, risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciuto nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 7.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1990, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1989 e in lire 2,08 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il 30 giugno 1990, ed alla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, a sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, è concesso un contributo straordinario di 72 miliardi e 230 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

11. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

13. È abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'articolo 1, comma 4, della legge medesima trova applicazione anche ai fini degli avviamenti a selezione presso pubbliche amministrazioni. Conservano efficacia le iscrizioni nelle liste di collocamento della seconda circoscrizione, limitatamente alle procedure di avviamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al cap. VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

16. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto

relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina annualmente il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare. Per l'anno 1990 il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1989.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Milano e di Lodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Milano, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le millecentotre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 29 agosto 1986 e 6 aprile 1987;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lodi (Milano), nella cui circoscrizione furono comprese le centoventitre parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986;

Vista l'istanza volta ad ottenere il conferimento della efficacia civile al provvedimento in data 3 marzo 1989, con il quale la Congregazione per i vescovi ha decretato la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette due diocesi mediante l'annessione a quella di Lodi, distaccandole dall'arcidiocesi di Milano, delle parrocchie «Sant'Antonino» e «San Giacomo Maggiore», aventi sede in Colturano (Milano);

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, l'art. 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e l'art. 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento richiamato in narrativa, con il quale la Congregazione per i vescovi, modificando la circoscrizione territoriale delle diocesi di Milano e di Lodi, ha annesso alla seconda, distaccandole dalla prima, le parrocchie:

«Sant'Antonino», sita in via Mons. D. Rossi - 20060 Colturano (Milano);

«San Giacomo Maggiore», sita in Balbiano, via Roma, 13 - 20060 Colturano (Milano).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della arcidiocesi di Milano sono comprese, dalla data del presente provvedimento, millecentouno parrocchie aventi sede:

undici in comuni della provincia di Bergamo;

duecentotrenta in comuni della provincia di Como;

seicentosette in comuni della provincia di Milano;

tre in comuni della provincia di Pavia;

duecentocinquanta in comuni della provincia di Varese.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Lodi (Milano) sono comprese, dalla data del presente provvedimento, centoventicinque parrocchie aventi sede:

centosedici in comuni della provincia di Milano;

sette in comuni della provincia di Cremona;

due in comune della provincia di Pavia.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1990
Registro n. 19 Interno, foglio n. 391

90A1862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 83.

Approvazione del regolamento concernente l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 342, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la potestà regolamentare del Governo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso regolamento concernente l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Il regolamento è composto di otto articoli ed è vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 12

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 890.

Art. 1.

Modalità di assunzione

1. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, può procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale nei limiti dell'organico previsto dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, previa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generalo dello Stato, per le qualifiche funzionali superiori alla sesta, può altresì procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con analogo decreto del 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno concordati con l'amministrazione interessata al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Prove d'esame

1. Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.

3. Per l'accesso alla settima e ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo e alla relativa qualifica. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

4. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

5. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. Per i profili professionali che prevedono specificamente l'espletamento di mansioni tecniche relative ai processi di elaborazione elettronica dei dati, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. Per i profili professionali della quinta qualifica funzionale diversi da quelli considerati nel comma 5, che prevedono mansioni tecnico-professionali o contabili, le due prove scritte, rispettivamente con la risoluzione di tests bilanciati e con prove teorico-pratiche, hanno per oggetto le materie indicate nel bando di concorso e riferite specificamente alle mansioni proprie del profilo professionale interessato, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico, su nozioni generali di trattamento automatico di dati, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e, ove previsto, sulla conoscenza di una lingua straniera.

7. Nei bandi di concorso verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

1. La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 può essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o più membri aggiunti scelti tra docenti nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacità nelle materie stesse.

Art. 4.

Corso obbligatorio di preparazione

1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un corso obbligatorio teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato o, ove ciò non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e da due componenti scelti tra i docenti del corso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. L'esito del corso obbligatorio costituisce uno degli elementi di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 5.

Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente regolamento è tenuto a frequentare i corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento tecnico-professionale organizzati dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione alla evoluzione delle tecniche informatiche e agli sviluppi del sistema informativo, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Orario di lavoro

1. In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro presso il centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato è articolato in turni diurni, notturni e festivi, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

Norme transitorie di inquadramento

1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, può essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 1 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attività direttamente connessa alla conduzione tecnica del centro elaborazione dati per un periodo minimo di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora il profilo professionale richiesto appartenga a qualifica funzionale superiore a quella nella quale l'impiegato risulta inquadrato all'atto della domanda, l'impiegato medesimo sarà sottoposto ad una prova selettiva intesa ad accertare il possesso della relativa professionalità.

3. Le modalità di svolgimento della prova selettiva di cui al comma 2, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria finale, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. La prova selettiva, che ha carattere teorico-pratico, consiste in una prova scritta integrata da un colloquio e tende ad accertare il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni proprie del profilo da ricoprire e, con diversa accentuazione secondo il profilo professionale e la relativa qualifica, verte sulle materie indicate all'art. 2.

4. Gli inquadramenti in ciascun profilo professionale avvengono entro i limiti della relativa dotazione organica e fino ad esaurimento degli idonei. Gli inquadramenti per passaggio a profilo professionale della stessa qualifica funzionale sono effettuati secondo l'anzianità di qualifica e precedono gli inquadramenti per passaggio a profili professionali di qualifica funzionale superiore che sono effettuati secondo l'ordine della graduatoria di merito della prova selettiva.

5. Gli inquadramenti di cui alle disposizioni del presente articolo avranno, agli effetti giuridici ed economici, decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890. Gli inquadramenti successivi degli idonei avranno, a tutti gli effetti, decorrenza dalla data in cui si è reso disponibile il posto nella relativa dotazione organica di profilo professionale.

6. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Sede di servizio

1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento è tenuto a prestare servizio presso il centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Nei confronti del detto personale non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto, *il Ministro del tesoro*
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo del regolamento.

— La legge n. 56/1987, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, è stata modificata dal D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 160/1988 riguardante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato del lavoro nonché il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

— Il D.P.R. n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 472/1972) è stato modificato con D.P.C.M. 9 gennaio 1985 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1985) recante nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima e ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi: quest'ultimo è stato modificato dal D.P.C.M. 8 aprile 1987, n. 227 il cui testo aggiornato è nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986:

«Art. 1 *(Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato).* — 1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i commi e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

La disciplina concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori prevista dall'art. 16 di detta legge n. 56/1987, è stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e 27 dicembre 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).

— Per il D.P.R. n. 701/1972 si veda la nota alle premesse del decreto.

Note all'art. 4:

— L'art. 10 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, di cui alle premesse del decreto, è così formulato:

«Art. 10 *(Periodo di prova)*. — Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato a frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 di cui alle premesse del decreto:

«Art. 8 *(Corso-concorso)*. — 1. Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato è attuato mediante corsi di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 7.

3. Lo stesso sistema può essere seguito da singole amministrazioni per l'ammissione a particolari profili professionali, previa autorizzazione, con proprio decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Restano ferme le modalità di selezione e di formazione previste da norme speciali per particolari amministrazioni».

Nota all'art. 7:

— Per la legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 8:

— Gli articoli 56, 58 e 199 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, di cui alle premesse del decreto, disciplinano, rispettivamente, il comando presso altre amministrazioni, il collocamento fuori ruolo, il passaggio ad altre amministrazioni.

90G0122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 dicembre 1989, n. 456.

Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, approvato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 7 agosto 1982.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'emanazione delle norme per la disciplina del funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa;

Visto il decreto del 7 agosto 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui sopra;

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 12, undicesimo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e l'art. 11 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che prevedono l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessità di assicurare la migliore funzionalità dei lavori del comitato e di prevedere a tale fine che i componenti possano essere sostituiti da supplenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;

Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente;

Vista la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 3, del regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46», è così sostituito:

«Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico».

2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1989

Il Ministro: RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990
Registro n. 4 Università, foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 7. — L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tacnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda».

Note alle premesse:

— La legge n. 168/1989 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del regolamento approvato con D.M. 7 agosto 1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5. — Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta. A parità dei voti prevale il voto del presidente.

Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segratario del comitato tecnico-scientifico.

In caso di assenza o di impedimento, i membri devono darne preventiva motivata comunicazione al presidente.

L'assenza ingiustificata per due sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 si veda la nota al titolo.

90G0123

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° febbraio 1990.

Determinazione del contenuto delle prove selettive, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per i profili professionali della seconda, terza e quarta qualifica funzionale, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del personale da assumere mediante selezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, che disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, occorre stabilire per ciascun profilo professionale, nell'ambito della relativa qualifica funzionale, mediante apposito provvedimento, il contenuto delle prove selettive, ai fini del riscontro dell'idoneità del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della suindicata legge n. 56/1987;

Decreta:

Il contenuto delle prove selettive, per ciascun profilo professionale, nell'ambito delle relative qualifiche funzionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del personale da assumere mediante selezione, di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è stabilito come segue:

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: addetto alle attrezzature e pulizie.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «addetto alle attrezzature e pulizie», la prova selettiva consisterà nel riordino e la sistemazione di una stanza, compresa la pulizia.

La durata delle prova sarà di 20 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se provvederà al completo riassetto della stanza, dimostrando attitudine alle mansioni che dovrà svolgere.

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: conducente di automezzi.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «conducente di automezzi», la prova selettiva consisterà nella guida di un autoveicolo.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se dimostrerà sicurezza nella guida e conoscenza del codice della strada.

Profilo professionale: addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera», la prova selettiva consisterà nella scrittura di un saggio, sotto dettatura, su carta uso bollo.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se il brano non conterrà più di tre errori.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: coadiutore.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «coadiutore», la prova selettiva consisterà nella copiatura, su carta uso bollo, mediante macchina da scrivere elettrica, di un saggio dattiloscritto e nella protocollazione di corrispondenza in arrivo e/o in partenza.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se dimostrerà capacità nell'uso della macchina e conoscenza del registro di protocollo.

Profilo professionale: dattilografo.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «dattilografo», la prova selettiva consisterà nella copiatura, su carta uso bollo, mediante macchina da scrivere elettrica, di un saggio dattiloscritto di 2.700 battute.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se il brano sarà copiato per intero e non conterrà più del 2% di errori e/o ribattiture.

Profilo professionale: conducente di automezzi speciali.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «conducente di automezzi speciali», la prova selettiva consisterà nella guida di un autoveicolo fornito di dispositivo di sicurezza.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se dimostrerà sicurezza nella guida e conoscenza del codice della strada.

Profilo professionale: autista meccanico.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «autista meccanico», la prova selettiva consisterà nella guida di un autoveicolo.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il candidato conseguirà l'idoneità solo se, dopo aver dimostrato sicurezza nella guida e conoscenza del codice della strada, fornirà idonee risposte ad una serie di domande, formulate dalla commissione, circa il funzionamento e la composizione del motore.

Profilo professionale: addetto ai servizi di portierato e custodia.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «addetto ai servizi di portierato e custodia», la prova selettiva consisterà nel fornire idonee risposte ad una serie di domande, formulate dalla commissione, su argomenti di attualità e cultura generale, nonché sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato e sulle attribuzioni e l'organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La durata massima della prova sarà di 15 minuti.

Profilo professionale: addetto ai servizi di vigilanza.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «addetto ai servizi di vigilanza», la prova selettiva consisterà nel fornire idonee risposte ad una serie di domande, formulate dalla commissione, su argomenti di attualità e cultura generale nonché sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato e sulle attribuzioni e l'organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La durata massima della prova sarà di 15 minuti.

Profilo professionale: telefonista telescriventista operatore radio.

Per l'assunzione di personale nel profilo professionale di «telefonista telescriventista operatore radio», la prova selettiva consisterà nell'uso di una telescrivente che dimostri la capacità del candidato di utilizzare i prefissi, i codici e le modalità di trasmissione e ricevimento dei telegrammi.

La durata della prova sarà di 15 minuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 148

90A1888

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 febbraio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro del turismo e dello spettacolo per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 110, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1989, con il quale il sen. dott. Antonio Muratore e l'on. dott. Luciano Rebulla sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di delegare talune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Salve le competenze attribuite al Ministro dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 4 del presente decreto e ferma, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare singoli affari, ai Sottosegretari di Stato sen. dott. Antonio Muratore e on. dott. Luciano Rebulla, sono state delegate le attribuzioni indicate nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

le due commissioni per le attività teatrali di prosa, costituite rispettivamente con l'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e con l'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni;

la commissione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

la commissione di appello per l'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Allo stesso Sottosegretario di Stato è delegata la firma degli atti relativi a:

rilascio del nulla-osta all'apertura di sale teatrali e cinematografiche;

rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza che operano nel settore dello spettacolo;

vigilanza sugli enti lirici, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

vigilanza sul Centro sperimentale di cinematografia, fatta eccezione per gli atti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione cinematografica di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

rapporti con il Ministero dei trasporti per la concessione delle facilitazioni tariffarie nel settore dello spettacolo;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio Muratore è delegata inoltre, la firma degli atti concernenti il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo e per atti di particolare rilevanza che restano riservati alla firma del Ministro.

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luciano Rebulla, è delegato a presiedere, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

la commissione centrale per la musica di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma degli atti relativi a:

adempimenti relativi alle provvidenze concesse, in epoca anteriore al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni per la ricettività turistica ed alberghiera;

nomina all'impiego, promozioni, trasferimenti, sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio e sospensione cautelare facoltativa riguardanti il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario;

agenzie di viaggio gestite da persone fisiche e giuridiche straniere e visti di ingresso e di soggiorno in Italia ad operatori turistici stranieri;

riparto del lavoro tra le sezioni della revisione teatrale di cui all'art. 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

nulla-osta per la proiezione in pubblico di film nazionali e per l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

vigilanza sul Club alpino italiano (C.A.I.), fatta eccezione per le designazioni degli organi di amministrazione e di controllo che restano riservati alla firma del Ministro;

missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare.

Lo stesso Sottosegretario di Stato è delegato alla risposta ad interrogazioni ed interpellanze ed alla partecipazione a risoluzioni in commissione, salvo casi di particolare rilevanza che richiedono l'intervento del titolare del Dicastero.

Art. 4.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 296

90A1865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.L. - Cantieri navali Italia - Società cooperativa a r.l.», in Roma-Fiumicino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 luglio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.P.L. - Cantieri navali Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Fiumicino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.P.L. - Cantieri navali Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Fiumicino, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 19 novembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Buonomi dott. Alfredo, Roma, via Vecchiano, 22;

Falotico avv. Rocco, Roma, piazza Martiri di Belfiore, 3;

Senatore ing. Giovanni, Roma, via V. Cortese, 180,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1866

DECRETO 2 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Poker confezioni - Soc. coop. a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Poker confezioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Poker confezioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa in data 1° settembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Cillerai rag. Plinio, nato a Massa Marittima (Grosseto) il 29 luglio 1934, con studio a Grosseto in via Gramsci, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1867

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 aprile 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 gennaio 1989 ed in data 9 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il complesso operatorio della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, direttore dell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Alfani dott. Dario, aiuto presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Berloco dott. Pasquale Bartolomeo, aiuto presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Urbano dott. Domenico, ricercatore confermato presso l'istituto di settima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Pretagostini dott. Renzo, assistente presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Rossi dott. Massimo, assistente presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Caricato dott. Marco, assistente presso la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1870

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 aprile 1990.

Disposizioni per il settore del tabacco greggio allo stato sciolto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 727/1970 del Consiglio del 21 aprile 1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1726/1970 della commissione del 25 agosto 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 ed i D.P.A. del 25 gennaio 1989 e del 9 marzo 1989;

Viste le norme comunitarie che disciplinano i quantitativi massimi garantiti;

Considerato che, in base alle norme integratrici del regolamento CEE n. 727/1970, il premio comunitario potrà essere concesso soltanto per i tabacchi sciolti che abbiano formato oggetto di contratto di coltivazione, o di dichiarazione di coltivazione ad esso assimilata, da stipularsi nell'ambito dell'accordo quadro interprofessionale di settore;

Ritenuto opportuno consentire l'applicazione della predetta normativa sin dalla campagna tabacchicola 1990;

Visto l'accordo quadro interprofessionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto firmato il 4 aprile 1990;

Considerata la necessità e l'urgenza di rendere nota la nuova disciplina del settore contenuta, in particolare, nel precisato accordo, al fine di consentirne la generale e corretta applicazione da parte degli operatori del settore del tabacco, per il raggiungimento dell'obiettivo di produzione fissato, per il raccolto 1990, dalle parti firmatarie dello stesso accordo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'accordo quadro interprofessionale stipulato il 4 aprile 1990 per il settore del tabacco greggio allo stato secco sciolto, allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Esso è applicabile a tutti i produttori e trasformatori del tabacco sciolto.

Art. 2.

La divisione VII della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sovraintende e coordina i lavori preordinati all'applicazione dell'accordo quadro di cui trattasi e vigila sulla corretta applicazione dei criteri stabiliti per l'attribuzione della produzione tabacchicola spettante a ciascun produttore.

A decorrere dalla campagna 1989 l'A.I.M.A. fornisce alla Direzione suddetta copia conforme all'originale di tutti i «certificati di premio» e degli altri documenti che dalla stessa Direzione saranno richiesti ai fini dell'applicazione dell'accordo quadro allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il C.E.D.-A.I.M.A., sulla base dei dati contenuti nei supporti magnetici ricevuti da ciascuna azienda trasformatrice, e tenuto conto dei dati definitivi della trasformazione, relativi alle annate da considerare, pervenuti dalla competente Direzione generale, applica i criteri previsti dall'accordo quadro in esame, ai fini dell'attribuzione della produzione da effettuare da ciascun produttore, per la campagna tabacchicola 1990.

Il predetto centro elaborazione dati trasmette, quindi, alla competente Direzione generale e all'A.I.M.A.-tabacco, per ciascuna varietà, un tabulato contenente, tra l'altro, l'elenco delle imprese trasformatrici e, per ciascuna di esse, l'indicazione del quantitativo offerto dalla totalità dei produttori nonché di quello attribuito dal C.E.D. stesso alla totalità dei produttori stessi.

Art. 4.

A decorrere dalla campagna 1990, il premio comunitario di cui al regolamento CEE n. 727/1970 del Consiglio può essere concesso dall'A.I.M.A. esclusivamente per i tabacchi sciolti:

a) prodotti in base a contratti di coltivazione, o dichiarazioni di coltivazione ad essi assimilati;

b) periziati alla presenza di un rappresentante dell'U.N.A.T.A. e/o del C.N.T. incaricato di verificare, sottoscrivendo il bollettino di perizia, l'anno di raccolta, la varietà e il peso al netto della tara di imballaggio.

La presente lettera *b)* non si applica per i tabacchi sciolti ricevuti presso le proprie agenzie dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) ricevuti e documentati anche nel bollettino di perizia di cui al precedente punto *b)*, presso magazzini di trasformazione denunciati regolarmente, ovvero presso «centri di raccolta» esplicitamente autorizzati dall'A.I.M.A., su parere vincolante della «Commissione accordo» di cui all'art. 1 dell'accordo quadro interprofessionale 1990.

Art. 5.

L'art. 10 dell'accordo quadro in esame non si applica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il contenuto dei rimanenti articoli dello stesso accordo si applica solo in quanto compatibile con la natura propria di detta Amministrazione.

Art. 6.

Restano ferme le scadenze previste per la consegna, ai fini della registrazione, dei contratti di coltivazione e delle dichiarazioni di coltivazione ad essi assimilate.

Le modalità di consegna dei documenti suddetti o del loro contenuto potranno essere ridefinite d'intesa con la «Commissione accordo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: MANNINO

ACCORDO QUADRO INTERPROFESSIONALE A LIVELLO NAZIONALE PER LA CAMPAGNA 1990 PER IL TABACCO GREGGIO ALLO STATO SECCO SCIOLTO.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, tra U.N.A.T.A. (Unione nazionale fra le associazioni dei produttori di tabacco) e le associazioni dei produttori aderenti al C.N.T. (Consorzio nazionale tabacchicoltori) in rappresentanza della produzione, assistiti dalle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura) e l'A.P.T.I. (Associazione produttori trasformatori tabacchi italiani), in rappressentanza dell'industria di trasformazione, con la partecipazione delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo (A.N.C.A./LEGA, Confcooperative), viene stipulato il presente accordo quadro interprofessionale relativo alla campagna 1990 del tabacco secco sciolto.

Considerato che in relazione a quanto convenuto nella premessa dell'accordo interprofessionale dello scorso anno ed in particolare agli obiettivi della programmazione produttiva è indispensabile operare secondo una diversa logica caratterizzata dalla funzione dell'accordo che debba:

fornire le linee del rapporto tra le parti in tempi utili al fine di operare specifiche e significative scelte produttive;

permettere alle parti di riuscire ad applicare una logica di programmazione complessiva soprattutto orientata al rispetto delle Q.M.G.;

procedere alla stipula dei contratti nel più breve tempo possibile;

favorire il massimo della trasparenza dell'intero processo in sintonia con l'espletamento delle funzioni dell'A.I.M.A. al fine di poter raggiungere, attraverso lo sforzo congiunto, una sempre maggiore aderenza alla normativa vigente e di coerenza complessiva dell'intero processo, evitando manovre fortemente speculative che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività;

Considerato che a partire dalla campagna 1990 la stipula del contratto di coltivazione è condizione necessaria e indispensabile per avere diritto al premio C.E.E.;

Considerato che tutti gli operatori interessati, sono informati che le quantità che i produttori si ripromettono di offrire alla trasformazione, potranno subire riadattamenti in applicazione dei «criteri» contenuti nell'articolato, per consentire il riavvicinamento alle Q.M.G.;

Considerato che permangono le difficoltà derivanti dalla mancanza di uno strumento di orientamento generale della politica del settore, quale il Piano nazionale tabacchicolo.

LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1.

Coordinamento operativo

Le parti firmatarie del presente accordo, costituiscono una «Commissione accordo», al fine di sovrintendere l'applicazione del presente accordo, d'intesa con il M.A.F.

All'uopo le parti delegheranno propri rappresentanti a far parte della predetta «Commissione accordo» nel rispetto della pariteticità fra rappresentanti della produzione e della trasformazione.

Art. 2.

Obiettivo di produzione

L'obiettivo della produzione 1990 viene contenuto in 176.000 tonnellate, ripartite fra le diverse varietà, nel rispetto delle Q.M.G., per tutte le varietà, ad eccezione del gruppo varietale Havanna Beneventano Nostrano e B. Geudertheimer e suoi ibridi, la cui produzione complessiva viene concordemente fissata in 45.000 tonnellate con l'impegno sin d'ora del rientro della produzione 1991 nei limiti della Q.M.G. fissata in sede CEE.

Art. 3.

Concorrenza agli obiettivi di produzione

Allo scopo di concorrere concretamente a rendere effettivo l'obiettivo di produzione fissato, le parti chiedono che il M.A.F. attivi la normativa prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 752/1986.

Nel frattempo, ravvisata la necessità di equilibrare, in tempi brevi, la produzione delle singole varietà sia rispetto alle richieste di mercato sia alle diverse quote garantite in sede CEE, le parti contraenti si impegnano:

1) ad effettuare una *contrattazione* della produzione nel rispetto della legislazione vigente;

2) a verificare, congiuntamente presso il M.A.F., la consistenza della pre-contrattazione rispetto agli obiettivi di produzione;

3) a definire i criteri di adeguamento della pre-contrattazione agli obiettivi di produzione qualora non vi fosse corrispondenza fra gli stessi.

Di conseguenza tutti i coltivatori che desiderano fare contratti di coltivazione devono essere nella condizione di poterli proporre liberamente al trasformatore nell'entità che desiderano.

Il passaggio dalla proposta di contratto alla fase di rideterminazione delle quantità di ciascun coltivatore, avviene applicando i criteri stabiliti di seguito.

I capisaldi della metodologia sono i seguenti:

a) Titolare della produzione rimane sempre il produttore, anche associato in cooperative il quale è libero di presentare la sua «offerta-contratto o dichiarazione di coltivazione» al «soggetto-Trasformatore» che ha liberamente individuato e al quale, liberamente si è associato;

b) entrambi i soggetti devono rimanere vincolati all'applicazione del presente accordo, ai fini della concessione del premio;

c) la produzione rideterminata viene attribuita sempre al produttore anche associato in cooperative;

d) il coltivatore ha il diritto di consegnare la propria produzione di tabacco, nell'entità rideterminata, al trasformatore di tabacco che egli stesso ha prescelto.

Le aziende trasformatrici dovranno consegnare al C.E.D.-A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - Roma, i supporti magnetici ed i fogli notizia, predisposti secondo le disposizioni del predetto ufficio allegate al presente accordo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (allegato 3).

Detti supporti daranno origine a tabulati, ordinati per varietà, azienda trasformatrice, zona, associazioni dei produttori riconosciute o regolarmente costituite entro il 31 gennaio 1990, e che a richiesta saranno disponbili per e organizzazioni firmatarie dell'accordo quadro Interprofessionale.

I supporti magnetici devono essere consegnati a mano al C.E.D.-A.I.M.A. che rilascierà apposita ricevuta.

Un esemplare di ciascuno di detti tabulati sarà consegnato direttamente al M.A.F. - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Div. VII, entro quindici giorni dalla ricezione dell'ultimo supporto magnetico.

Art. 4.

Contrattazione

I contenuti minimi del contratto sono quelli previsti dal regolamento CEE n. 4263/1988 (Contratto europeo) e dal decreto ministeriale 31 marzo 1979 e successive modificazioni ed integrazioni del M.A.F., nonché altre pattuizioni in uso nelle diverse zone e per le diverse varietà, purché non in contrasto con la richiamata normativa. Per le cooperative il contratto è sostituito dalle «dichiarazioni di coltivazione» così come previsto dalla normativa vigente.

Al contratto di coltivazione o «dichiarazione di coltivazione» sarà allegata una offerta di prodotti (allegato 1) sottoscritta dal produttore.

Successivamente secondo le procedure di cui all'art. 5 e adottando i criteri di cui all'art. 6, il M.A.F., convaliderà il contratto o la dichiarazione, attribuendo ad essi rilevanza giuridica. A tal fine il M.A.F. si avvale del C.E.D.-A.I.M.A.

Il contenuto dei contratti di coltivazione o «dichiarazioni» assimilate e della «offerta di prodotto» deve essere a cura dell'azienda trasformatrice riportato su supporti magnetici come precisato alla nota del precedente art. 3.

Art. 5.

Verifica della contrattualistica da parte dell'A.I.M.A.

In conformità di quanto previsto nel terzo capoverso del precedente art. 4, l'A.I.M.A. provvederà a:

a) redigere prospetti per varietà in cui saranno indicati i totali delle proposte contrattuali riferite a ciascuna impresa;

b) applicare i «criteri» stabiliti al successivo art. 6 in modo che risultino ridotte o confermate le quantità di produzione proposte dai singoli coltivatori;

c) redigere per ciascuna impresa, per ciascuna varietà, l'elenco dei coltivatori contenente, tra l'altro:

1) la quantità di produzione proposta;

2) la quantità di produzione convalidata;

d) rendere disponibile per il trasformatore i suddetti tabulati contenenti le quantità di produzione convalidate a ciascun coltivatore entro quindici giorni dall'arrivo dell'ultimo supporto magnetico. La consegna dei tabulati verrà effettuata dal C.E.D.-A.I.M.A. previo rilascio di ricevuta. La disponibilità dei tabulati sarà comunicata alle imprese.

Nota all'art. 3: Il sistema prende in esame la consistenza del quantitativo trasformato per un periodo di tempo che di seguito viene definito.

Tale base di riferimento, però, non dovrà essere utilizzata a priori per:

attribuire, anche indirettamente, una quota all'impresa;

limitare la libertà di contrattazione per il coltivatore proponente.

L'azienda trasformatrice ha l'obbligo di comunicare al produttore con raccomandata, entro sette giorni dal ritiro dei tabulati, la produzione convalidata a ciascun produttore.

La produzione rideterminata, attribuita ai produttori e, quindi, di riflesso, acquisibile nel totale dal trasformatore, è vincolante ai fini della concessione del premio.

Le procedure per compensare eventuali squilibri di produzione, sempre nell'ambito delle Q.M.G., od obiettivo di produzione, verranno definite dalla «Commissione accordo» di cui all'art. 1; entro il 30 settembre 1990.

Per attribuire al coltivatore la produzione spettante si applicheranno le rese varietali indicate nell'apposito prospetto allegato al presente accordo (allegato 2).

Art. 6.

Criteri per la convalida della contrattazione

1) Ove le quantità di produzione complessivamente offerte, per ciascuna varietà, assommino ad una cifra pari od inferiore alla Q.M.G., automaticamente esse saranno convalidate.

2) In caso contrario, tenuto conto dell'entità del supero, si procederà alla rideterminazione delle produzioni da attribuire a ciascun coltivatore, secondo i seguenti criteri:

A) Per ogni varietà, verrà in primo luogo determinata la quantità globale di produzione da convalidare ai coltivatori offerenti a ciascuna azienda trasformatrice. Per determinare tale quantità globale convalidabile, si procederà come segue:

verrà in primo luogo determinata una quantità preliminare uguale ad una percentuale della Q.M.G. pari alla percentuale che si ottiene rapportando la produzione totale ammissibile a premio di tale azienda trasformatrice (e di suoi eventuali danti causa, per modifica della denominazione sociale, ovvero per fusione a seguito di incorporazione e conferimento), rispetto alla analoga produzione totale nazionale del periodo relativo ai raccolti 1982-89 per il gruppo varietale HAVANNA, BENEVENTANO, NOSTRANO e B. GEUDERTHEIMER e suoi ibridi; per il periodo relativo ai raccolti 1984-89 per tutte le altre varietà.

Per i dati relativi al 1989 si considerano le quantità introdotte e certificate dall'A.I.M.A. al 10 aprile 1990.

Eventuali anomalie che dovessero emergere dal presente accordo nonché quelle previste dall'art. 9 penultimo comma del decreto ministeriale 31 marzo 1979 saranno sottoposte all'esame della «Commissione accordo» indicata nel precedente art. 1 per la loro definizione. Al riguardo il parere del M.A.F. è vincolante.

— Al complesso delle eventuali imprese che presentano denuncia di trasformazione, per la prima volta, per la campagna 1990 e che quindi, non disporrebbero di alcuna produzione trasformata di riferimento, è riservata complessivamente una quantità pari alla metà della percentuale più bassa assegnata ad un'azienda trasformatrice, risultante dall'applicazione dei criteri indicati in precedenza.

A copertura di tali eventuali quantità da convalidare si farà fronte in primo luogo con le quantità del periodo di riferimento relative ad aziende non più in attività; ove ciò non fosse sufficiente, con la riduzione proporzionale delle quantità convalidabili relative ai coltivatori offerenti a tutte le altre aziende trasformatrici, ad eccezione delle imprese cooperative proprietarie di impianti.

Nel caso invece che quantità relative ad aziende trasformatrici non più operanti non venissero assorbite, esse saranno proporzionalmente distribuite tra le quantità convalidabili relative ai produttori offerenti a tutte le altre aziende trasformatrici.

Avendo così determinato le quantità preliminari, convalidabili per i produttori offerenti a ciascuna azienda trasformatrice, esse saranno moltiplicate di un fattore 1,1 nel caso di aziende trasformatrici di natura cooperativistica, proprietarie degli impianti di trasformazione (o aderenti a consorzi di cooperative proprietarie degli impianti di trasformazione), e di un fattore 1,05 nel caso di aziende trasformatrici non cooperative, proprietarie degli impianti di trasformazione.

Le nuove percentuali ottenute riparametrando le quantità di cui sopra al loro totale, applicate alla Q.M.G. o all'obiettivo di produzione, determinano in via definitiva le quantità convalidabili per i produttori offerenti a ciascuna azienda trasformatrice.

B) Si confronteranno a questo punto le singole quantità di cui all'ultimo capoverso del punto *A)* con le quantità complessivamente offerte dai produttori a ciascuna azienda trasformatrice.

Ove le quantità offerte siano inferiori o uguali a quelle convalidabili, automaticamente esse saranno attribuite.

In caso contrario, tenuto conto dell'entità del supero, si procederà alla rideterminazione delle produzioni da attribuire a ciascun produttore, applicando il principio della sostanziale preferenza ai produttori soci di associazioni riconosciute o comunque regolarmente costituite entro il 31 gennaio 1990 e aderenti alle unioni nazionali firmatarie del presente accordo.

Detto principio si applicherà quando la quantità complessiva offerta ad ogni azienda trasformatrice è superiore alla quantità convalidabile, apportando ai contratti proposti dai soci di associazioni una decurtazione in misura pari al 50% della decurtazione da applicare ai produttori non associati.

Art. 7.

Assistenza tecnica

Tra le parti saranno pattuite le modalità per quanto riguarda l'assistenza tecnica nel corso della coltivazione e nelle fasi successive fino alla consegna del prodotto al magazzino dell'acquirente.

Particolari programmi in merito a quanto sopra potranno essere concordati fra le Associazioni Nazionali firmatarie del presente accordo.

Art. 8.

Modalità dei ritiri del raccolto e gestione dei centri di raccolta

Il tabacco di ogni varietà allo stato secco sciolto dovrà essere ritirato dall'acquirente esclusivamente presso i magazzini della ditta.

Le Associazioni Nazionali firmatarie esamineranno i programmi di massima per i ritiri dei tabacchi allo stato sciolto e decideranno direttamente o delegando le commissioni di cui all'art. 13 (accordi varietali) su deroga a quanto stabilito dal 1° capoverso del presente articolo.

Nessun centro di raccolta può essere attivato senza l'autorizzazione dell'A.I.M.A., sentito il parere vincolante della «Commissione accordo» di cui all'art. 1.

Art. 9.

Prezzo contrattuale base

Il prezzo contrattuale di base è determinabile in conformità a quanto previsto dall'art. 2-*ter*, par. 4, del regolamento CEE, n. 1726/1970.

Per quanto riguarda i criteri che serviranno per la definizione del prezzo di acquisto finale, si terrà conto dell'art. 2-*ter*, par. 4, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1726/1970.

Qualora siano concordate modalità di condizionamento diverse da quelle in uso nella zona, gli importi degli eventuali sovrapprezzi dovranno essere quantificati in sede di definizione degli accordi varietali previsti dal successivo art. 13 e conteggiati a parte in sede di liquidazione.

Saranno pure conteggiati separatamente gli eventuali importi riguardanti indennità speciali o rimborsi (trasporti, spago di fibre vegetali, ecc.) non facenti parte del prezzo.

Art. 10.

Classifica e perizia del prodotto

All'atto della consegna, il tabacco verrà pesato, classificato e periziato.

Tali operazioni potranno essere effettuate da una apposita commissione costituita da due periti di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni U.N.A.T.A. e C.N.T. firmatarie del presente accordo.

Il bollettino di perizia è documento indispensabile per l'ottenimento del premio CEE. All'atto della perizia dovrà essere presente un rappresentante dell'U.N.A.T.A. e/o del C.N.T. incaricato di verificare, sottoscrivendo il predetto bollettino, l'anno di raccolta, la varietà, il peso al netto dell'imballaggio, del tabacco sottoposto a perizia.

Alla organizzazione e buon funzionamento di quanto sopra sovraintenderà la «Commissione accordo» di cui all'art. 1.

Al costo delle predette operazioni si provvede mediante trattenuta dello 0,8% sui premi CEE ottenuti dai trasformatori. Prima dell'inizio del ricevimento dei prodotti, l'azienda trasformatrice deve notificare all'A.I.M.A. l'autorizzazione a trattenere la predetta aliquota di premio da versare alle unioni nazionali U.N.A.T.A. e C.N.T., nella misura percentuale che sarà comunicata dalle stesse su conforme parere della «Commissione accordo».

La predetta misura percentuale sarà versata dall'A.I.M.A. all'U.N.A.T.A. e al C.N.T. secondo la ripartizione dalle stesse effettuata. Il versamento da parte dell'A.I.M.A. avverrà contestualmente ad ogni pagamento di premio per i tabacchi da commercializzare sul mercato.

In caso di disaccordo sulla classifica-perizia tra le parti, le stesse provvederanno a nominare un perito mediante sorteggio fra i periti indicati in un elenco fornito dalla Associazione periti tabacco che assumerà le funzioni di presidente della commissione peritale di appello.

Ove non venga raggiunta l'unanimità fra i periti, le parti dovranno ricorrere, in ultima istanza, al giudizio della commissione arbitrale dell'A.I.M.A.-tabacco.

Il costo relativo alle operazioni previste per la consegna sono a carico della parte acquirente salvo diverse pattuizioni contenute nel contratto di coltivazione.

Art. 11.

Tempi di pagamento

Il pagamento del tabacco consegnato avviene interamente a presentazione di fattura e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dalla consegna del prodotto.

Eventuali anticipi da corrispondersi al venditore da parte dell'acquirente, sia in denaro che in materiali o servizi, il tempo di corresponsione, le modalità di rimborso e le relative garanzie, dovranno essere concordati fra le parti ed indicati negli accordi varietali.

Gli anticipi di denaro verranno corrisposti ad avvenuto attecchimento delle piantine. Qualora l'acquirente usufruisca del credito agrario agevolato, il tasso di interesse sarà quello ad esso relativo.

Negli altri casi sarà applicato il tasso di interesse previsto dal cartello bancario al momento della corresponsione dell'anticipo.

Art. 12.

Consorzi, semi e piantine

Le associazioni nazionali firmatarie del presente accordo promuovono la costituzione dei consorzi per la produzione di semi e/o piantine selezionati e certificati.

La costituzione di tali Consorzi, promossi dalle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo, dovrà vedere il coinvolgimento delle aziende trasformatrici (private, pubbliche e cooperative) ed eventualmente degli enti di sviluppo e degli enti pubblici locali. Nelle regioni dove non sono costituiti consorzi, ha validità quanto segue:

— i semi di tabacco e le piantine prodotte con semi selezionati saranno forniti o autorizzati dall'acquirente;

— il venditore non potrà utilizzare altri semi o altre piantine.

Nel contratto, oltre alla modalità di cessione del seme o delle piantine, dovrà essere fatta precisa menzione delle loro caratteristiche in modo tale che ne sia chiara l'identificazione.

L'attuazione di quanto sopra sarà trattata negli accordi varietali.

Art. 13.

Accordi varietali

Per ogni varietà, subito dopo la fissazione dei prezzi da parte della CEE mediante l'apposito regolamento, verrà stipulato un accordo varietale tra le associazioni firmatarie del presente accordo, con la partecipazione delle associazioni periferiche aderenti alle stesse.

Tale accordo stabilirà:

il prezzo definitivo del prodotto per ogni singola varietà o le modalità per determinarlo;

il periodo entro il quale dovrà avvenire la compravendita del prodotto;

le norme particolari e specifiche;

le condizioni di pagamento;

il rimborso per il trasporto del tabacco;

la costituzione di una commissione paritetica varietale per il controllo dell'osservanza degli accordi stessi, la quale, al termine della campagna-acquisti, riferirà ai firmatari del presente accordo quadro nazionale.

Art. 14.

Controversie

Per la risoluzione di controversie relative al presente accordo che possono sorgere durante la sua applicazione, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale.

Esso è formato da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo designato dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 15.

Inadempienze contrattuali

Qualora alla data prevista, secondo il contratto, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà far verificare immediatamente i mancati ritiri o consegne dalla commissione Paritetica Varietale, di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Contributi contrattuali

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, par. 3 e dall'art. 2, lettera *c)*, della legge n. 88 del 16 marzo 1988, a favore delle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo (A.P.T.I., U.N.A.T.A., C.N.T.), l'acquirente dovrà effettuare un versamento di L. 10/kg per assistenza tecnica e contrattuale su ogni chilo netto di tabacco contrattato. Tale importo si intende ottenuto da una trattenuta di L. 5/kg da effettuare sul prezzo di liquidazione al produttore, e di L. 5/kg come contributo contrattuale a carico dell'acquirente stesso.

Dette somme saranno accreditate dall'acquirente nella misura di 2/3 alle organizzazioni nazionali agricole nei termini che le stesse comunicheranno agli aquirenti, e di 1/3 all'A.P.T.I.

Il versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla fine dei ritiri relativi alle singole varietà.

Art. 17.

Anagrafe dei produttori e dei trasformatori

Il Ministero dell'agricoltura provvederà alla costituzione, per ogni varietà, dell'anagrafe nazionale dei produttori e dei trasformatori di tabacco pubblici, privati e cooperativi.

Inoltre provvederà all'indicazione di tutti i comuni del territorio nazionale nei quali è avvenuta la coltivazione del tabacco per singola varietà negli ultimi cinque anni.

Art. 18.

Nullità contrattuale

Accordi regionali, zonali o particolari, in contrasto con il presente accordo nazionale, sono nulli.

Art. 19.

Validità

Il presente accordo ha validità per la sola campagna di produzione 1990 ed ha validità se pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

Roma, 4 aprile 1990

A.P.T.I. ____

U.N.A.T.A. ____

C.N.T. ____

COLDIRETTI ____

CONFCOLTIVATORI ____

CONFAGRICOLTURA ____

A.N.C.A./LEGA ____

CONFCOOPERATIVE ____

IL MINISTRO

ALLEGATO 1

OFFERTA DI PRODUZIONE

TABACCO GREGGIO

Il sottoscritto coltivatore signor
Cognome.. Nome ....
Nato a (comune).............. Prov. .... il ....
Domiciliato in: via-piazza e n. c.a.p. e comune prov. ....
Codice fiscale....................... partita I.V.A. ....
in appresso denominato VENDITORE, preso atto che il contratto di coltivazione deve essere stipulato in conformità di quanto previsto dall'accordo quadro interprofessionale del raccolto 1990;

Offre

alla ditta trasformatrice:
Denominazione o ragione sociale..
Con sede in..
Partita I.V.A...
in appresso denominato acquirente, il quantitativo di tabacco sciolto da produrre come specificato nel prospetto *A*) dell'allegato contratto di coltivazione, dichiarando di accettare preventivamente ed integralmente come in effetti accetta, il contenuto dell'accordo quadro interprofessionale per il raccolto 1990.

Dichiara inoltre di accettare le quantità da produrre ed aventi diritto a premio, che gli saranno attribuite in applicazione dei «criteri» stabiliti nel suddetto accordo quadro interprofessionale e riportate nel sottostante prospetto *B*).

L'associazione alla quale aderisce è la seguente: ....
.... C.F. o part. I.V.A. ....

Il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze civili e penali, che tutti gli elementi indicati nella presente offerta sono veritieri.

Data, ...

Il coltivatore-venditore

....

La sottoscritta ditta trasformatrice ....
in persona del suo legale rappresentante sig. ....
....

vista la suddetta offerta e l'allegato contratto di coltivazione;

visto l'accordo quadro interprofessionale stipulato per il raccolto 1990;

vista l'applicazione dei criteri adottati dalle parti intervenute nell'accordo quadro suddetto;

viste le quantità da produrre ed aventi diritto a premio attribuite al sopraindicato coltivatore offerente;

Accetta

l'offerta sopra specificata e l'allegato contratto, entro i limiti delle quantità da produrre, ed aventi diritto a premio, attribuite al coltivatore in conformità del suddetto accordo quadro interprofessionale e riportate nel sottostante prospetto *B*) che sostituisce, a tutti gli effetti, il prospetto *A*) del precitato contratto:

Prospetto *B*)

N.	Comune (*a*)	Cod. ISTAT Prov. com.	Rifer. catastali Sez. F. Part. Subp.	Sup. Tot. Ha	Loc.	Quantità attrib.

(*a*) Se i comuni sono più di cinque compilare la distinta allegata.

Data, ...

La ditta trasformatrice acquirente

....

ALLEGATO 2

PROSPETTO ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO INTERPROFESSIONALE A LIVELLO NAZIONALE PER LA CAMPAGNA 1990 PER IL TABACCO GREGGIO ALLO STATO SECCO SCIOLTO.

Varietà	Rese Q.li/Ha
B. Gendertleimer	36
Havanna	36
Brasile S.	22
Beneventano	14
Bright	32
Burley	45
Maryland	45
B. Burley	32
Kentucky	27
Nostrano / Gojano	25
Xanti	17
Perustitza / Sansun	23
Erzegovina	26
Paraguay	38
Round Tip	12

ALLEGATO 3

C O L T I V A Z I O N E   T A B A C C O

CONTRATTI/DICHIARAZIONI DI COLTIVAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE INVIO DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

- FOGLIO NOTIZIE -

TRASFORMATORE:

P.IVA/C.Fisc. : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo : (1)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PROPRIETA' IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (s/n) : |_| (2)

AZIENDA DI NATURA COOPERATIVISTICA (s/n) : |_| (3)

MESSA IN ESERCIZIO NUOVI STABILIMENTI (s/n) : |_| (3)

a partire dalla campagna : |_|_|

---

(1) P.IVA/C.FISCALE ditta deve essere lo stesso riportato sui supporti magnetici inviati

(2) S=ditta proprietaria di impianti di trasformazione, vale anche per aderenti a Consorzi di coperative proprietarie di impianti

(3) S=Azienda Trasformatrice di Natura cooperativistica

(4) S=messa in esercizio di nuovi impianti, deve essere anche indicata la campagna di effettiva messa in esercizio del nuovo stabilimento. Le campagne di raccolto ammesse sono 88 ed 89

TRASFORMATORE: P.IVA/C.FISCALE

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo

ELENCO AZIENDE DANTI CAUSA per modifica denominazione sociale fusione ecc.

PAG. .... di ....

P.IVA/C.Fisc. :

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo :

Percentuale ripartizione

P.IVA/C.Fisc. :

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo :

Percentuale ripartizione

P.IVA/C.Fisc. :

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo :

Percentuale ripartizione

P.IVA/C.Fisc. :

Denominazione/Rag. Sociale/Nominativo :

Percentuale ripartizione

SPECIFICHE TECNICHE - CAMPAGNA COLTIVAZIONE TABACCO

DATI CONTRATTI/DICHIARAZIONI DI COLTIVAZIONE
SU SUPPORTO MAGNETICO

I dati relativi ai contratti/dichiarazioni di coltivazione del tabacco su supporto magnetico, devono essere riportati seguendo i due tracciati record, distinti dal codice tipo "1" e "2", appresso descritti.
Inoltre i record devono essere ordinati, in modo ascendente, sui primi 34 caratteri.

CRITERI GENERALI

A) Per ogni contratto/dichiarazione di coltivazione dovranno essere forniti :

- . un record di tipo "1" riportante i dati generali del contratto/dichiarazione di coltivazione
- . tanti record di tipo "2" per quante sono le particelle catastali legate al contratto

B) Ogni contratto dovrà avere un identificativo univoco. Tale identificativo può essere al massimo di 10 caratteri e composto da una combinazione qualsiasi di lettere,numeri, caratteri '-' e '/'.

Le dichiarazioni di coltivazione per conduzione diretta sono assimilate ad un contratto e devono essere trattate allo stesso modo, per cui:
- . devono essere individuate da un identificativo univoco
- . generano gli stessi record previsti per il contratto

(in sostanza, tutto va come se il trasformatore/produttore stipuli un contratto fittizio con se stesso)

TRACCIATI RECORD

I campi numerici si intendono allineati a destra e quelli alfanumerici a sinistra. Appresso con tipo "A" si intende un campo alfanumerico e con tipo "N" un campo numerico.

- TIPO RECORD "1" : dati generali di contratto
  Lunghezza record : 160 bytes

Nome campo.	Tipo	Lung.	Da	A	Descrizione del campo
P.IVA Tras.	A	16	001	016	P.IVA/C.Fiscale Trasformatore
Ident.Contr.	A	10	017	026	Identificativo di contratto
Anno Racc.	N	2	027	028	Anno di raccolto
Tipo record	N	1	029	029	Deve contenere il valore 1
Filler	N	5	030	034	Deve contenere il valore 00000
Cod.Varietà	N	3	035	037	Codice AIMA varietà
P.IVA vend.	A	16	038	053	P.IVA/C.Fiscale "venditore"
Tipo contr.	N	1	054	054	Tipologia di contratto, assume i seguenti valori a seconda della natura del "venditore" 1 = singolo coltivatore 2 = dich. di coltivazione di cooperativa produttrice e trasformatrice 3 = cooperativa solo produttrice 4 = dich. di coltivazione di conduzione diretta di singolo trasformatore
Sup.Tot.part	N	9	055	063	Superficie totale effettiva delle particelle contrattate nella forma HHHHHAACC dove H = ettari A = are C = centiare
Sup.Tot.Colt	N	9	064	072	Superficie totale da coltivare nella forma HHHHHAACC dove H = ettari A = are C = centiare

continua ------------------------------>

TIPO RECORD "1" : dati generali di contratto
(continuazione da pagina precedente)

Nome campo	Tipo	Lung.	Da	A	Descrizione del campo
Flag Assoc.	N	1	073	073	1=associato:2=non associato
P.iva/c.fisc Associazione	A	16	074	089	P.IVA/C.FISCALE Associazione
Anni anzian. "venditore"	N	2	090	091	Numero di anni in cui sono stati intrattenuti rapporti tra "venditore" e trasformat.
Nome vend.	A	30	092	121	Nominativo/rag.sociale "venditore"
Filler	A	39	122	160	riempire a blank

TIPO RECORD "2" : distinta terreni legati a singolo contratto

Lunghezza record : 160 bytes

Nome campo	Tipo	Lung.	Da	A	Descrizione del campo
P.IVA Tras.	A	16	001	016	P.IVA/C.Fiscale Trasformatore
Ident.Contr.	A	10	017	026	Identificativo di contratto
Anno Racc.	N	2	027	028	Anno di raccolto
Tipo record	N	1	029	029	Deve contenere il valore 2
Progressivo	N	5	030	034	Deve contenere un valore progressivo ed univoco nello ambito di uno stesso contratto
Prov. ISTAT	N	3	035	037	Codice ISTAT provincia del comune di produzione (*)
Com. ISTAT	N	3	038	040	Codice ISTAT del comune di produzione (*)
Sezione	A	4	041	044	Sezione catastale (*)
Foglio	A	4	045	048	Foglio catastale (*)
N. partic.	N	5	049	053	Particella catastale (*)
Sub. Part.	A	3	054	056	Sub-particella catastale (*)
Località	A	20	057	076	Localita
Sup. partic.	N	9	077	085	Superficie effettiva della particella denunciata nella forma HHHHHAACC dove H = ettari A = are C = centiare (*)
Sup.da colt.	N	9	086	094	Superficie part. da coltivare nella forma HHHHHAACC dove H = ettari A = are C = centiare (*)
P.IVA/C.FISC Associato	A	16	095	110	P.IVA/C.Fiscale associato denunciante la particella (**)
Nom. assoc.	A	30	111	140	Nominativo associato denunciante la particella (**)

continua ------------------------------>

- TIPO RECORD "2" : distinta terreni legati a singolo contratto (continuazione da pagina precedente)

Nome campo	Tipo	Lung.	Da	A	Descrizione del campo
P.IVA/C.FISC Cooperativa	A	16	141	156	P.IVA C.FISCALE della coop. di appartenenza del denunciante la particella (***)
Indic. coop.	N	1	157	157	Indicazione se l'associato e' a sua volta una cooperativa nel qual caso impostare ad 1 altrimenti impostare sempre a zero (*)
Anzianita Assoc.	N	2	158	159	Anzianità di coltivazione dello associato (**)
Filler	A	1	160	160	riempire a blank

CASISTICHE PARTICOLARI

(*) per contratti in cui il "venditore" e un consorzio di cooperative, per ognuna di esse va generato un record di tipo 2 con le seguenti caratteristiche :
- . cod. ISTAT provincia = 999
- . cod. ISTAT comune = 999
- . sezione catastale = spazi
- . foglio catastale = spazi
- . particella catast. = 00000
- . sub-particella = spazi
- . sup. particella = totale delle superfici delle particelle dei relativi associati
- . sup.da colt. = totale superfici da coltivare dei relativi associati
- . indic. coop = 1

analogamente ci si comporta in caso di dichiarazione di coltivazione

(**) sono obbligatori nel caso il contratto o la dichiarazione di coltivazione riguardi una cooperativa (tipologia di contratto 2 o 3, vedi descrizione tipo record "1"), negli altri casi vanno impostati a "spazi" (tipologia di contratto 1 o 4, vedi descrizione tipo record "1")

(***) da riportare nel caso in cui l'associato appartenga ad una cooperativa di cui al punto (*)

DATI TECNICI SUI SUPPORTI MAGNETICI

AMBIENTE HOST

nastro magnetico	: NO LABEL
- densità supporto	: 6250 BPI/1600 BPI
- formato codifica	: EBCDIC
- fattore di bloccaggio	: 16000 caratteri

Per ogni nastro inviato va allegata una distinta con :
- Denominazione e P.IVA/C.FISCALE trasformatore
- Data invio
- N. records totali, n. records di tipo "1" , n. records di tipo "2"

AMBIENTE PERSONAL COMPUTER: IBM O COMPATIBILI

- Floppy disk formato	: 5 1/4 o 3 1/2 pollici
- Sistema operativo	: MS-DOS dalla release 2.1 in poi
- Formato codifica	: ASCII
- Tipo Drive usato	: 360 KB o 1,2 MB per floppy da 5 e 1/4 720 kb o 1,4 MB per floppy da 3 e 1/2

Per ogni floppy inviato va allegata una distinta con :
- Denominazione e P.IVA/C.FISCALE trasformatore
- Data invio
- Tipo di drive usato
- N. records totali, n. records di tipo "1" , n. records di tipo "2"

NOTE

A) Qualora i supporti inviati non fossero corrispondenti alle specifiche descritte nel presente documento, verranno respinti senza acquisire alcun dato

B) Qualora fosse necessario un secondo invio, dovuto ad omissioni o a correzione di dati, si dovranno nuovamente far pervenire i dati di tutti i contratti/dichiarazioni di coltivazione

C) I campi che sui tracciati record forniti sono dichiarati numerici, qualora non risultassero tali verranno automaticamente azzerati e con tale forzatura passerrano i controlli previsti (vedi paragrafo CONTROLLI ESEGUITI).

CONTROLLI ESEGUITI

Sui dati dei supporti magnetici in oggetto vengono eseguiti i seguenti controlli :

1) Ordinamento dei record (ciascun record di tipo "1" pertinente ad un contratto/dichiarazione di coltivazione, dovrà essere accompagnato da almeno un record di tipo "2")

2) Univocità dell'identificativo di contratto

3) Trasformatore effettivamente riconosciuto da AIMA

4) Presenza P.IVA/C.FISCALE "venditore" (tipo record "1")

5) Esattezza del codice varietà AIMA (tipo record "1")

6) Presenza delle superfici totali di contratto (tipo rec. "1")

7) Presenza del numero progressivo (tipo rec. "2")

8) Controllo di COMUNE PRODUTTORE per la varietà (tipo rec. "2")

9) Presenza dell'identificativo catastale completo, tranne nel caso (*) descritto in CASISTICHE PARTICOLARI

10) Presenza della superficie della particella (tipo record "2")

11) Corrispondenza tra le superfici totali indicate a livello di contratto (tipo record "1") e somma delle singole superfici (tipo record "2"), in caso di discordanza farà fede la sommatoria delle superficie dei tipi record "2"

12) Unicità del contratto per terreno

13) Esattezza della tipologia di contratto/dichiarazione di coltivazione (tipo record "1")

14) Presenza P.IVA/C.FISCALE e Nominativo associato nei casi in cui il contratto o la dichiarazione di coltivazione riguardino una cooperativa (tipo record "2")

15) Presenza dell'indicazione dell'anzianità di coltivazione sia per il "venditore" (tipo record 1) che dell'associato (tipo record 2)

Sono invalidanti a livello più generale, comportano cioè l'esclusione dell'intero contratto/dichiarazione di coltivazione, le anomalie riscontrate per i controlli indicati coi numeri 1,2,3,4,5,6,13,14

Comportano parziali riduzioni del contratto/dichiarazione di coltivazione le anomalie riscontrate per i controlli indicati coi numeri 7,8,9,10,12,15

ALLEGATI

Al presente documento si allega :

codifica AIMA delle varietà di tabacco

CODIFICA VARIETA'

CODICE VARIETA'	D E S C R I Z I O N E	CODICE VARIETA'	D E S C R I Z I O N E
010	Badischer Geudertheimer & ibridi	220	Zichnomyrodata
020	Badisher Burley & ibridi	230	Tsebelia
030	Virgin	240	Mavra
040	Paraguay & ibridi	250	Burley Grecia
041	Dragon vert & ibridi	260	Virginia Grecia
042	Philippin	270	Santa Fe'
043	Petit Grammont	280	Burley fermentato (Spagna)
044	Semois	290	Havana Spagna
045	Appelterre	300	Round Scafati
046		310	Virginia Spagna
050	Nijkerk	320	Burley Spagna
060	Misionero	330	Virginia Portogallo
070	Bright	340	Burley Portogallo
080	Burley Italia	111	Nostrano del Brenta
090	Maryland	112	Resistente 142
100	Kentucky	113	Gojano
110	Havanna	161	Scafati
120	Beneventano	201	Myrodata Smirne
121	Brasile selvaggio	061	Rio Grande
130	Xanti-Yaka'	101	Moro di Cori
140	Perustitza	102	Salento
141	Samsun		
150	Erzegovina		
160	Round Tip		
170	Basma		
180	Katerini		
181	Varieta' simili Katerini		
190	Kaba Koulak classico		
191	Elassona		
200	Kaba Koulak non classsico		
210	Myrodata Agrinion		

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti prendono atto dell' impegno del Ministro ad emanare in tempi utili un decreto di attuazione dell'Accordo che contempli in particola re:

- l'obbligo del contratto di coltivazione quale titolo per l'ammissibi lità al premio CEE;
- gli adempimenti di competenza dell'AIMA in base agli articoli 4 e 5;
- l'esecuzione su tutto il territorio nazionale dei controlli previsti dalla normativa CEE anche mediante la stipula di una convenzione con organismi specializzati.

Roma, 4 aprile 1990

A.P.T.I. ____________

U.N.A.T.A. ____________

C.N.T. ____________

COLDIRETTI ____________

CONFCOLTIVATORI ____________

CONFAGRICOLTURA ____________

A.N.C.A./LEGA ____________

CONFCOOPERATIVE ____________

90A1698

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1990.

Affidamento al Consorzio del prosciutto veneto berico-euganeo dell'incarico di vigilanza sull'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 628.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 628, sulla tutela della denominazione di origine del prosciutto veneto berico-euganeo, in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1981, n. 628, in particolare l'art. 19;

Vista l'istanza con la quale il presidente del Consorzio del prosciutto veneto berico-euganeo, con sede legale in Padova e sede amministrativa in Montagnana (Padova), chiede l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628;

Vista la documentazione allegata alla istanza suddetta;

Ritenuta la documentazione conforme all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628, al Consorzio del prosciutto veneto berico-euganeo;

Decreta:

Art. 1.

1. È affidato al Consorzio del prosciutto veneto berico-euganeo l'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A1869

DECRETO 13 aprile 1990.

Autorizzazione alla Alpi assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere, nel territorio della Repubblica italiana, l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rilasciate alla «Alpi assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano;

Viste l'istanza pervenuta in data 9 ottobre 1986, con la quale la «Alpi assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, e le successive integrazioni;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1990, n. 010156, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La «Alpi assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica italiana, dell'attività assicurativa al ramo «corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1868

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1990.

Nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome con effetto dal 1° giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 197 come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene tra l'altro stabilito che la periodicità dei pagamenti delle pensioni è fissata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data in cui debbono essere effettuati i pagamenti medesimi nel corso del mese di scadenza;

Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennità speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene consentito che il pagamento delle pensioni provvisorie e definitive, nonché degli assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato,, anche con ordinamento autonomo, sia effettuato mediante accreditamento nei conti correnti bancari intestati agli aventi diritto;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 1986, con il quale è stato fissato, con effetto dal mese di ottobre 1986, il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità, in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi;

Considerato che occorre fissare un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni e assegni congeneri in conseguenza sia dell'aumento verificatosi nell'ammontare delle pensioni e assegni medesimi per effetto di miglioramenti economici di carattere generale;

Sentito al riguardo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità e assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle *A, B, C, D* ed *E*, a partire dal mese di giugno 1990:

TABELLA *A*

Pensioni di guerra dirette e di riversibilità:

dal giorno 1, pensioni fino a L. 100.000;
dal giorno 2, pensioni fino a L. 149.000;
dal giorno 3, pensioni fino a L. 200.000;
dal giorno 4, pensioni fino a L. 368.000;
dal giorno 5, pensioni oltre L. 368.000.

TABELLA *B*

Pensioni ordinarie dirette e di riversibilità:

dal giorno 9, pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti di importo;
dal giorno 10, pensioni fino a L. 880.000;
dal giorno 11, pensioni fino a L. 1.046.000;
dal giorno 12, pensioni fino a L. 1.184.000;
dal giorno 16, pensioni fino a L. 1.386.000;
dal giorno 19, pensioni fino a L. 1.604.000;
dal giorno 20, pensioni oltre L. 1.604.000.

I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle *A* e *B* si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

TABELLA *C*

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, dal mese di gennaio al mese di novembre:

dal giorno 21, pensioni fino a L. 880.000;
dal giorno 22, pensioni fino a L. 980.000;
dal giorno 24, pensioni fino a L. 1.132.000;
dal giorno 25, pensioni fino a L. 1.347.000;
dal giorno 26, pensioni oltre L. 1.347.000.

TABELLA *D*

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, per il mese di dicembre:

dal giorno 21, pensioni fino a L. 1.865.000;
dal giorno 22, pensioni fino a L. 2.331.000;
dal giorno 23, pensioni oltre L. 2.331.000.

TABELLA *E*

Assegni di medaglia e assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:

assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene mensilmente): dal giorno 30 giugno di ogni anno;

assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: dal giorno 31 gennaio e dal giorno 31 luglio di ogni anno.

Art. 2.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario, di cui all'art. 1. In ogni caso il pagamento non può avere luogo nel mese precedente a quello di scadenza. I limiti d'importo indicati nelle tabelle *A* e *B* di cui al precedente art. 1 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti bancari dei beneficiari, sono resi disponibili presso gli sportelli bancari designati dai beneficiari stessi alle date stabilite nella sottoindicata tabella *F*.

TABELLA *F*

Pensioni di guerra, ordinarie, ferroviarie, degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, assegni di medaglia e assegni di Vittorio Veneto - esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario:

pensioni di guerra dirette e di riversibilità: il giorno 6 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

pensioni ordinarie dirette e di riversibilità: il giorno 18 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza dirette e di riversibilità: il giorno 23 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

assegni di medaglia: il giorno 6 luglio di ogni anno (escluse quelle d'oro);

assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: il giorno 6 febbraio e 6 agosto di ogni anno.

Art. 4.

Gli accreditamenti di cui all'art. 3 sono anticipati al giorno lavorativo precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario riportato nella tabella *F*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A1886

DECRETO 19 aprile 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994, ed emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° maggio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% emessi con decreti ministeriali 24 aprile e 2 maggio 1986, 9,15% emessi con decreto ministeriale 23 aprile 1987 e 10,50% emessi con decreto ministeriale 26 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986, n. 104 del 7 maggio 1986, n. 97 del 28 aprile 1987 e n. 99 del 29 aprile 1988);

Visto il proprio decreto 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990 con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1994, nonché di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° aprile 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 10,50% nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1994 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,85% da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta altresì l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 98,55 ed alle medesime condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990.

L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 1.766.100.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 10,50% di scadenza 1° maggio 1990, nominativi.

L'importo di lire 4.000 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° maggio 1994, è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; restano ferme, per quanto concerne la seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%- 1° aprile 1992, le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabili in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno per i B.T.P. 1° maggio 1994 e al 1° ottobre e al 1° aprile per i B.T.P. 1° aprile 1992.

I possessori di soli buoni del tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1990 per i B.T.P. 1° maggio 1994 e dal 1° aprile 1990 per i B.T.P. 1° aprile 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° maggio 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1 e il capitale da rimborsare: tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 4,15% per i B.T.P. 1° maggio 1994 e L. 1,45% per i B.T.P. 1° aprile 1992.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran

Libro del debito pubblico con decorrenza, rispettivamente, dal 1° maggio 1990 per i B.T.P. 1° maggio 1994 e dal 1° aprile 1990 per i B.T.P. 1° aprile 1992; su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 maggio 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% sul capitale nominale dei B.T.P. quadriennali e dello 0,75% sul capitale nominale dei B.T.P. biennali, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero del buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione».

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 aprile 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante,

il quale redige apposito verbale da cui risulta, per ciascuno dei due prestiti, l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti, il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 maggio 1990. per i B.T.P. 12,50%-1° aprile 1992 dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 maggio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, per ciascun prestito, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente, per i B.T.P. 1° aprile 1992, al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, ove dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, rispettivamente, dal 1° maggio 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50%-1° maggio 1994 e dal 1° aprile 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50-1° aprile 1992; per i rinnovi nei B.T.P. 12,50%-1° aprile 1992 dovranno essere corrisposti trentuno giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, per ciascun prestito, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. la Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 10,50%-1° maggio 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10,50%-1° maggio 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria generale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994 oppure in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° maggio 1994. Dette operazioni avranno inizio il 2 maggio 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 85

90A1887

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 aprile 1990.

Nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale in particolare;

Visto l'art. 3, lettera *n)*, per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Visto l'art. 4, lettera *c)*, della legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984;

Visto il decreto ministeriale n. 307 del 19 luglio 1988;

Vista la delibera del 4 aprile 1990 con la quale il Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano di calpestio, al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione che sarà stabilita dalla regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari pari al 44% massimo del C.C. come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quali rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale, dell'11% del costo di costruzione;

prospezioni geognostiche;

acquisizione area, urbanizzazioni, I.V.A.: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 9% del costo di costruzione, per imprevisti e revisione prezzi;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole, e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo.

Le regioni provvederanno ad articolare tale percentuale anche in relazione alle classi di tipologie, tenendo particolarmente conto del rapporto tra alloggi e servizi collettivi compresi nell'organismo abitativo;

f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie netta non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione al metro quadro di superficie complessiva è stabilito in L. 503.000 (cinquecentotremila).

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni sino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità e alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose: le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 25% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati, ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, della legge n. 457/78 valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture; le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti; la finitura delle dotazioni comuni.

Le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari pari al 44% massimo del C.R.P. come appresso indicati:

spese tecniche generali: le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio riferito al programma regionale del 13% del costo di costruzione;

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni, I.V.A.: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 15% del costo del recupero primario (C.R.P.) per imprevisti e revisione prezzi;

c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari pari al 30% massimo al C.R.S. come appresso indicati:

spese tecniche generali: le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi con un limite medio, riferito al programma regionale del 13% del costo del recupero secondario;

I.V.A.: l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 17% del costo del recupero secondario (C.R.S.) per imprevisti e revisione prezzi;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.), del recupero secondario (C.G.S.) e dell'eventuale costo di acquisizione dell'immobile con prevista destinazione prevalentemente abitativa.

Per gli eventuali oneri di acquisizione si applicano i valori derivanti dall'applicazione e dalle norme vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità oppure quelli determinati ai sensi del sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato in L. 380.000 al mq.

Il costo di recupero primario è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Il limite massimo del costo di recupero secondario è fissato in L. 265.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio e delle superfici per parcheggi coperti.

Le superfici destinate ad autorimesse o parcheggi coperti dovranno essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità;

b) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazioni;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

g) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 291.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio e delle superfici per parcheggi coperti.

Le superfici destinate ad autorimesse o parcheggi coperti dovranno essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.

Art. 9.

Al limite massimo di costo di cui all'art. 8 sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 30% massimo del C.M. come appresso indicati:

spese tecniche e generali: le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale del 13% del costo di manutenzione;

I.V.A.: l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 10% del costo di manutenzione (C.M.) per imprevisti e revisione prezzi.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro-Presidente del C.E.R.: PRANDINI

90A1863

DECRETO 9 aprile 1990.

Nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *n)*, per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Visto l'art. 4, lettera *g)*, della legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;

Visto il decreto ministeriale n. 308 del 19 luglio 1988;

Vista la delibera del 4 aprile 1990 con la quale il Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA AGEVOLATA

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate alla quota del rustico del primo piano di calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.

L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sarà stabilita dalla regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 50% massimo del C.C., costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

prospezioni geognostiche;

acquisizione area, urbanizzazioni;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie netta non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione al metro quadro di superficie complessiva (C.E.) è stabilito in L. 503.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni fino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose; le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi, secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c), d),* ed *e),* della legge n. 457/1978 valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico e il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni; le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari, pari al 49% massimo del C.R.P., costituiti da:

spese tecniche e generali: (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.;

c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.R.S., costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato in L. 397.000 al mq.

Il costo del recupero primario è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Il limite massimo di costo di recupero secondario è fissato in L. 265.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio e delle superfici per parcheggi coperti.

Le superfici destinate ad autorimessa o parcheggi coperti dovranno essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche, in relazione al grado di sismicità della zona;

b) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazione;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 291.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio e delle superfici per parcheggi coperti.

Le superifici destinate ad autorimesse o parcheggi coperti dovranno essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.

Art. 9.

Al limite massimo di costo (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito nella legge n. 373/1976.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.M., costituiti da:

a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

b) spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, 9 aprile 1990

Il Ministro-Presidente del C.E.R.: PRANDINI

90A1864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1990.

Modificazione al decreto rettorale 28 settembre 1989, n. 729, concernente l'istituzione della facoltà di scienze politiche presso l'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1989, con il quale è stata istituita presso l'Università di Macerata la facoltà di scienze politiche;

Considerato che le discipline di storia dell'amministrazione pubblica (ricoperta dal professore di prima fascia Cecchi Dante) e contabilità dello Stato e degli enti pubblici (disciplina ora vacante per trasferimento del precedente titolare prof. Brancasi Antonio) sono afferenti esclusivamente all'ex corso di laurea in scienze politiche.

Vista la delibera del 29 settembre 1983 del consiglio della facoltà di giurisprudenza con la quale è stato richiesto il concorso di prima fascia per la disciplina di diritto amministrativo presso l'ex corso di laurea in scienze politiche, posto attualmente ricoperto dal vincitore di quel concorso, prof. Massera Alberto;

Vista la delibera del 5 luglio 1989 con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza ha deliberato di bandire, per trasferimento, la copertura della cattedra di istituzioni di diritto privato presso l'ex corso di laurea in scienze politiche, posto ricoperto dal prof. Graziani Carlo Alberto;

Vista la delibera del 5 luglio 1989, con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza ha deliberato di destinare all'insegnamento di economia politica presso l'ex corso di laurea in scienze politiche il prof. Martinengo Giancarlo, già docente della medesima disciplina presso il corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 2 dicembre 1987, con la quale è stato richiesto il concorso di prima fascia per la cattedra di diritto processuale amministrativo afferente all'ex corso di laurea in scienze politiche (il relativo concorso è in via di espletamento);

Vista la delibera del consiglio di facoltà di giurisprudenza in data 4 giugno 1987, con la quale è stato richiesto il concorso di prima fascia (ora in via di espletamento) per la copertura della cattedra di diritto commerciale presso l'ex corso di laurea in scienze politiche;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale il prof. Nelken David è stato nominato professore straordinario di sociologia presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università (chiamata diretta ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80) e considerato che la predetta disciplina afferisce esclusivamente all'ex corso di laurea in scienze politiche;

Considerato che sono attualmente vacanti due posti di professore di ruolo di prima fascia precedentemente ricoperti rispettivamente dal prof. Roberto Pessi per l'insegnamento di diritto sindacale italiano comparato e dal prof. Lorenzo d'Avack per l'insegnamento di filosofia della politica, insegnamenti entrambi afferenti per statuto all'ex corso di laurea in scienze politiche;

Considerato che i professori di seconda fascia: Bini Piero (storia delle dottrine economiche), Colacito Mario (diritto degli enti locali), Donnini Rosita (politica economica e finanziaria), Gruning Hans Georg (lingua tedesca), Pinelli Cesare (diritto costituzionale italiano e comparato), Ricci Nilbet Graciela (lingua spagnola), insegnano tutti discipline afferenti esclusivamente all'ex corso di laurea in scienze politiche;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza in data 14 dicembre 1984, con la quale sono stati richiesti i concorsi di seconda fascia per le discipline di: diritto del lavoro e istituzioni di diritto pubblico presso l'ex corso di laurea in scienze politiche, posti attualmente ricoperti dai vincitori di quei concorsi, rispettivamente, proff. Bortone Roberta e Bin Roberto;

Considerato inoltre che il posto di seconda fascia ricoperto dal prof. Vitaletti Giuseppe per l'insegnamento di scienza delle finanze e diritto finanziario è stato inserito, per errore, fra i posti afferenti all'ex corso di laurea in scienze politiche, mentre per statuto detto insegnamento afferisce al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale n. 809 del 30 ottobre 1989 con il quale i seguenti ricercatori: Amadio Carla, Tacchi Paola, Perri Stefano, Fanelli Nedo, Bugarini Fabio, già afferenti all'ex corso di laurea in scienze politiche sono stati trasferiti, unitamente al posto, presso la facoltà di scienze politiche;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, istitutivo della facoltà di scienze politiche, è così modificato:

«I 10 posti di professore di ruolo di prima fascia, agli otto posti di professore di ruolo di seconda fascia, i cinque posti di ricercatore attualmente afferenti al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza, unitamente ai loro titolari, qualora vi siano, passano a far parte della nuova facoltà di scienze politiche».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 22 gennaio 1990

Il rettore: FERRETTI

90A1871

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 aprile 1990 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Giulio Cattaneo, console generale *ad personam* della Confederazione elvetica a Venezia;

Roberto Eugenio Emilio Danton, console generale della Repubblica Argentina a Genova;

Lorenzo Favero, console onorario della Repubblica di Malta a Venezia;

Roberto Tomasini Grinover, console onorario della Repubblica tunisina a Trieste.

90A1872

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.16938 XV-J del 25 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Mountain Spring's Waterfal» n. 0658, fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A1874

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1989, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Alla memoria dell'agente scelto della Polstato Guido Cambursano, il 7 giugno 1988 in Asti. — In servizio di vigilanza, mentre si apprestava a verificare, unitamente ad un collega, l'identità degli occupanti un'autovettura, veniva raggiunto da numerosi colpi di pistola esplosi all'improvviso dai malviventi, rimanendo ferito mortalmente. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento.

Agente della Polstato Claudio Sandrone, il 7 giugno 1988 in Asti. — In servizio di vigilanza, mentre si apprestava a verificare, unitamente ad un collega, l'identità degli occupanti un'autovettura, veniva raggiunto da numerosi colpi di pistola esplosi all'improvviso dai malviventi, riportando gravi lesioni. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento.

Medaglie di bronzo

Michele Vanzo, il 14 luglio 1988 in Fano (Pesaro). — Richiamato da invocazioni di aiuto non esitava a lanciarsi in mare in soccorso di un bambino che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a tenerlo sollevato fuori dall'acqua fino all'arrivo dei soccorritori.

Vice questore dott. Dante Consiglio, il 14 febbraio 1988 in Alghero (Sassari). — Con decisione e sprezzo del pericolo si lanciava in soccorso di due bambini che, nell'attraversare la strada, stavano per essere travolti da alcuni cavalli imbizzarriti. Raggiunti i malcapitati riusciva a trarli in salvo.

90A1875

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale 15 agosto 1989, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate:

perito industriale VV.F. Vincenzo Gattorno, capo squadra VV.F. Bruno Cesari, vigili del fuoco Giuseppe Assi e Alberto Guzzardi, il 24 agosto 1987, in Genova. — Con pronta determinazione ed alto senso del dovere, interveniva, coadiuvato dai componenti del proprio equipaggio, nell'operazione di salvataggio di sei naufraghi che per le avverse condizioni meteomarine si trovavano in grave pericolo di vita. Raggiuntili, riusciva a trarli in salvo.

Chimenti dott. ing. Giorgio, il 27 giugno 1982 in Marina di Massa (Massa Carrara). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava a lanciarsi in mare per trarre in salvo una ragazza che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

90A1876

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1990, registro n. 8 Difesa, foglio n. 204, viene concessa l'autorizzazione governativa all'Associazione nazionale alpini ad acquistare due appezzamenti di terreno.

90A1873

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 209/S del 12 aprile 1990, sono state sospese le autorizzazioni alla produzione ed al commercio delle preparazioni gocce uso orale delle seguenti specialità medicinali a base di loperamide:

Imodium - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 023673041 - Janssen farmaceutici S.p.a. - Latina, via Janssen - cod. fisc. 00962280590;

Lopemid - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 023691025 - Istituto Gentili S.p.a. - Pisa, via Mazzini, 112 - cod. fisc. 00109910505;

Dissenten - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 023694033 - SPA S.p.a. - Società prodotti antibiotici - Milano, via Biella, 8 - cod. fisc. 00747030153;

Blox - flac. ml 30 allo 0,2% - cod. 023712021 - Biomedica Foscama S.p.a. - Industria chimico farmaceutica - Roma, via Tiburtina, km 14,5 - cod. fisc. 00408870582;

Loperyl - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 023769045 - Dott. L. Zambeletti S.p.a. - Baranzate (Milano), via Zambeletti - cod. fisc. 03524320151;

Brek - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 023932041 - Irbi S.p.a. - Pomezia (Roma), strada statale Pontina n. 28 - cod. fisc. 00899621007;

Tiam - flac. ml 15 allo 0,2% - cod. 024252037 - Schiapparelli farmaceutici S.p.a. - Milano, piazza Duca d'Aosta, 12 - cod. fisc. 02660610011;

Lodis - flac. ml 30 allo 0,1% - cod. 026112021 - Herdel S.r.l. - Milano, via Porpora, 132 - cod. fisc. 06287300153;

Tebloc - flac. ml 30 allo 0,2% - cod. 024455026 - La.Fa.Re. S.r.l. - Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino, 77 - cod. fisc. 00467860631.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le specialità medicinali succitate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

90A1877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 marzo 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Michele Coppino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1963, rep. 12069/1333, reg. soc. 1817, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Marte» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11840/1250, reg. soc. 1564/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mariavit» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 24 settembre 1963, rep. 12097/1343, reg. soc. 1834/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Pergolesi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 24 settembre 1963, rep. 12103/1343, reg. soc. 1827/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Cernia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° marzo 1964, rep. 13211/1580, reg. soc. 313/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Marisa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 21 settembre 1963, rep. 30058, reg. soc. 2225, tribunale di Torino;

società cooperativa «M.I.G.E.C.O. - Mutilati invalidi guerra edil cooperativa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Borgo in data 20 gennaio 1962, rep. 28483, reg. soc. 280, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Unarto» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 settembre 1963, rep. 11934/1276, reg. soc. 1602, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «SCAIS 25» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gili in data 13 settembre 1963, rep. 49029, reg. soc. 1740, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ex deportati e famigliari - Torino» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 3 luglio 1954, rep. 54137, reg. soc. 604/54, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni Edilizie Edilco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 23 giugno 1954, rep. 54059, reg. soc. 566, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «San Gennaro tra funzionari dello Stato» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 8 maggio 1954, rep. 4992, reg. soc. 478/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edilstampa» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 20 marzo 1956, rep. 58840, reg. soc. 307, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile del piano INA-Casa Edelweiss» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 12 novembre 1958, rep. 8280, reg. soc. 694, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice Tipo B - Zona 3 - Ovest 144» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 9 gennaio 1980, rep. 100133, reg. soc. 926/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Capanna» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 12 gennaio 1961, rep. 18895, reg. soc. 77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sito Sereno» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 12 luglio 1956, rep. 4161, reg. soc. 583, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Monte Bianco» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 19 novembre 1954, rep. 2308, reg. soc. 875, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa San Domenico Savio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 17 novembre 1954, rep. 478, reg. soc. 876, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Barbara» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 4 dicembre 1954, rep. 12354, reg. soc. 903, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Carlo» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mussetti in data 13 dicembre 1954, rep. 242, reg. soc. 909, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edile Fides» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 4 febbraio 1963, rep. 222000, reg. soc. 233, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Italia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Carlo Paola in data 25 gennaio 1963, rep. 22604, reg. soc. 255, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sassari» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 14 maggio 1963, rep. 77778, reg. soc. 1080, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Silvio Pellico» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 14 maggio 1963, rep. 77773, reg. soc. 1082/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Armonia Talucchi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 12 luglio 1963, rep. 16791, reg. soc. 1420, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Italgas» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 2 luglio 1963, rep. 16674, reg. soc. 1419, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice - A.D.A.M., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 2 agosto 1963, rep. 17106, reg. soc. 1414, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Spes» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 23 gennaio 1963, rep. 15817, reg. soc. 413, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Genovese» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 7 settembre 1960, rep. 126743, reg. soc. 761, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Serena» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 13 ottobre 1960, rep. 139895, reg. soc. 822, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sant'Anna» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Astore in data 6 dicembre 1960, rep. 57179/24499, reg. soc. 1019, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edilconti» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. 12213, reg. soc. 1950, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Magnadyne» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 19 febbraio 1963, rep. 8231/5391, reg. soc. 393/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Antonio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Viriglio in data 25 ottobre 1956, rep. 51216, reg. soc. 756, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 31 ottobre 1956, rep. 1499, reg. soc. 850, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Italia 64» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 14 settembre 1963, rep. 11898/1265, reg. soc. 1604, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Lucida Estense» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 19 novembre 1960, rep. 10841, reg. soc. 953, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Gaia» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11965/1289, reg. soc. 1716, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Favorita» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 19 settembre 1963, rep. 11990/1391, reg. soc. 1731, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Perla» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 19 settembre 1963, rep. 12004/1308, reg. soc. 1729, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Primavera Talucchi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 9 luglio 1963, rep. 16755, reg. soc. 1404, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Aurora Talucchi» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 11 luglio 1963, rep. 16777, reg. soc. 1403, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Liolà» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 5 luglio 1963, rep. 16715, reg. soc. 1402, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo C - Zona 1 - Sud-est 108» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 6 settembre 1979, rep. 95352, reg. soc. 2788/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice tipo B - Zona 3 - Ovest 111» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 19 settembre 1979, rep. 95752, reg. soc. 2903/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Santa Fosca» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 23 febbraio 1963, rep. 8304/5406, reg. soc. 515, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Aziendale Magnadyne» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 14 febbraio 1961, rep. 5024/3254, reg. soc. 239, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Raggio di sole» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 26 novembre 1971, rep. 68379, reg. soc. 1392, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Naviglio» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 26 novembre 1971, rep. 68376, reg. soc. 1394, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Il Telegrafo» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Soudaz in data 18 dicembre 1962, rep. 32348, reg. soc. 1007, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Fratellanza» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 3 marzo 1981, rep. 111434 reg. soc. 2481, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Monterosa» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 27 marzo 1963, rep. 20788, reg. soc. 939, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Margherita - Società cooperativa edilizia fra dipendenti della società Olivetti a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 17 aprile 1963, rep. 200884, reg. soc. 1044, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Selene» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Burlatti in data 24 ottobre 1969, rep. 19554, reg. soc. 1301/69, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «La Popolare» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Colombo in data 28 giugno 1957, rep. 11812, reg. soc. 826, tribunale di Ivrea;

società cooperativa di consumo «Popolare di consumo del canavese» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 12 marzo 1947, rep. 2506, reg. soc. 566, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Elettra» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 26 febbraio 1964, rep. 37826, reg. soc. 1093, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Cooperativa mutilati ed invalidi di guerra - a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Garda in data 1° ottobre 1948, rep. 7403, reg. soc. 604, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Piemonte» a r.l., con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbireto in data 3 novembre 1969, rep. 59277, reg. soc. 1302/69, tribunale di Ivrea;

società cooperativa di consumo «Società anonima cooperativa locanese per l'illuminazione elettrica in Locana», a r.l., con sede in Locana (Torino), costituita per rogito Roscio in data 31 gennaio 1903, rep. 1337/1031, reg. soc. (registrato a Pont Canavese il 3 febbraio 1903 al n. 140, vol. 64), tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia», a r.l. con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), costituita per rogito Scarabosio in data 17 ottobre 1971, rep. 576, reg. soc. 640, tribunale Pinerolo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura», a r.l. con sede in Nichelino (Torino), costituita per rogito Sbarrato in data 16 maggio 1984; rep. 36790, reg. soc. 2720/84, tribunale Torino;

società cooperativa «Cooperativa trasporti operai «Lanzese», a r.l. con sede in Monastero di Lanzo (Torino), costituita per rogito Annese, in data 2 settembre 1963, rep. 4133, reg. soc. 1681, tribunale Torino;

società cooperativa edilizia «Anenome», a r.l. con sede in Montalto Dora (Torino), costituita per rogito Fabbi in data 10 novembre 1978, rep. 29729/14159, reg. soc. 1943, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Lido», a r.l. con sede in Orbassano (Torino), costituita per rogito Picco in data 1° marzo 1974, rep. 52768, reg. soc. 726/74, tribunale di Ivrea;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società anonima cooperativa molino Elettrico-Pavone», a r.l. con sede in Pavone Canavese (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 30 marzo 1947, reg. soc. 395, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia lavoratori C.V.S. - Perosa - Società a responsabilità limitata», con sede in Perosa Argentina (Torino), costituita per rogito Marinone in data 30 aprile 1967, rep. 17450/8058 reg. soc. 136, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Argentera», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 24 settembre 1963, rep. 22351, reg. soc. 389, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Isabella», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 6 luglio 1963, rep. 21422, reg. soc. 369, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «San Maurizio», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 14 marzo 1963, rep. 15216, reg. soc. 352, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «San Giovanni», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 4 agosto 1963, rep. 15473, reg. soc. 376, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Bel Piemonte», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 24 maggio 1973, rep. 20469/11819, reg. soc. 722, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «La pinerolese», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 26 gennaio 1964, rep. 13018, reg. soc. 134, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Assietta - impiegati - Pinerolo», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Marinone in data 31 maggio 1961, rep. 11000, reg. soc. 290, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Giardino a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 27 settembre 1963, rep. 22400, reg. soc. 390, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Casa Bella a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 27 settembre 1963, rep. 22397, reg. soc. 392, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «San Martino», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Occelli in data 27 luglio 1982, rep. 2466, reg. soc. 2117, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Belvedere», a r.l. con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 26 gennaio 1963, rep. 15083, reg. soc. 344, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «Edelweiss a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), costituita per rogito Poët in data 16 febbraio 1963, rep. 15128, reg. soc. 351, tribunale di Pinerolo;

società cooperativa edilizia «G. Brodolini», a r.l. a proprietà indivisa, con sede in Pino Torinese (Torino), costituita per rogito Tabacchi in data 11 marzo 1972, rep. 35160, reg. soc. 357/72, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società anonima cooperativa di consumo piveronese a r.l.», con sede in Piverone (Torino), costituita per rogito Tarello in data 27 settembre 1936, reg. soc. 103, tribunale di Ivrea;

società cooperativa edilizia «Levanna» a r.l., con sede in Rivarolo Canavese (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 19 gennaio 1964, rep. 12983, reg. soc. 99, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo C, zona 1, sud est 140 a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 12 dicembre 1979, rep. 9932[illegible], reg. soc. 238/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice «Ospedale San Giovanni n. 1 - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 6 marzo 1963, rep. 16085, reg. soc. 710/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Speranza - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 5 settembre 1963, rep. 11757/1219, reg. soc. 1498/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola - Francesco D'Antone - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Vosa in data 28 febbraio 1980, rep. 2180, reg. soc. 1854/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Rose Garden fra funzionari dello Stato e personale di enti pubblici - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Ricciotti in data 7 maggio 1980, rep. 17830, reg. soc. 2421/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Sole e neve - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 22 marzo 1983, rep. 220574, reg. soc. 1780/1983, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sice, Tipo C, zona 5, nord 148 a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 21 febbraio 1980, rep. 101939, reg. soc. 1497/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio Eurocoop di Torino e della regione del Piemonte - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Tomaselli in data 30 marzo 1976, rep. 11273, reg. soc. 961/1976, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Fortunata - Venaria - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 22 settembre 1963, rep. 56221, reg. soc. 1989/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Monviso - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 3 maggio 1963, rep. 16387, reg. soc. 1041/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Vittoria a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 10 giugno 1963, rep. 22708/12536, reg. soc. 1132/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Margherita - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 9 ottobre 1979, rep. 53890, reg. soc. 3169/1979, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Celere p.a. a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Ravinetto in data 11 maggio 1967, rep. 140721, reg. soc. 483/1967, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa La Casa a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 28 settembre 1963, rep. 32316/12044, reg. soc. 1765, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lolita a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 27 settembre 1963, rep. 5491, reg. soc. 1977/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Organizzazione scambi turistici europei sociali - Società cooperativa a r.l.», siglabile «Ostess coop.», con in sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 10 novembre 1978, rep. 97952, reg. soc. 3164/1978, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile postelegrafonici e pensionati statali - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 12 gennaio 1955, rep. 37412, reg. soc. 114/1955, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa San Paolo - A.T.M. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Manacorda in data 15 gennaio 1955, rep. 22885, reg. soc. 178/1955, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gesù operaio - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 7 giugno 1963, rep. 78119, reg. soc. 1173/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santa Marta - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 29 luglio 1963, rep. 11555/1160, reg. soc. 1362/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pedemontana - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 luglio 1963, rep. 11578/1169, reg. soc. 1366/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Giuditta - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 luglio 1963, rep. 11574/1167, reg. soc. 1373/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia ospedalieri Maria Vittoria Quarta - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 luglio 1963, rep. 11570/1165, reg. soc. 1375/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Orchidea Nera - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° agosto 1963, rep. 11593/1173, reg. soc. 1374/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Primavera - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 22 febbraio 1963, rep. 21326/1728, reg. soc. 703/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Fides - Società a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 11 febbraio 1963, rep. 20891/1743, reg. soc. 316/1963, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo C, zona 2, sud ovest 146 a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 11 febbraio 1980, rep. 101551, reg. soc. 1204/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «società cooperativa edilizia Sice, tipo B, zona 6, nord est 147 a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 12 febbraio 1980, rep. 101606, reg. soc. 1499/1980, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Po - Società cooperativa a r.l.», con in sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 25 gennaio 1963, rep. 15839, reg. soc. 335/1963, tribunale di Torino.

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Juvarra» società a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Paola in data 6 febbraio 1963, rep. 22637, reg. soc. 256, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «C.E.F.A.T. Coopertiva edilizia famiglie aeronauti Torino» società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zoppi in data 19 ottobre 1950, rep. 3007, reg. soc. 27, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Avvenire a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 2 aprile 1963, rep. 1531, reg. soc. 1159, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia italo-tunisina a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 3 marzo 1963, rep. 1098, reg. soc. 596, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia [illegible]ellanza Campidoglio a responsabilità limitata», (già «Cooperativa edilizia Campidoglio a responsabilità limitata»), con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 11 aprile 1963, rep. 17[illegible]6, reg. soc. 889, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Giuliana» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 3 giugno 1963, rep. 164722, reg. soc. 1048/63, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa per azioni ferrovieri dello Stato di Torino - C.Fer.S. a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Paola in data 23 aprile 1947, rep. 4951, reg. soc. 602, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «C.E.T.S.A. (Cooperativa edile torinese statali) autieri» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Mijno in data 2 ottobre 1948, rep. 4690, reg. soc. 577, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lucciola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 22 febbraio 1963, rep. 80767, reg. soc. 400/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice ferrovieri Torino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 gennaio 1963, rep. 15750, reg. soc. 344, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Edificatrice la Floridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 25 gennaio 1963, rep. 15840, reg. soc. 310, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Speranza nostra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 22 gennaio 1963, rep. 15810, reg. soc. 311, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Giustizia Piemonte - Cooperativa edilizia fra funzionari statali a responsabilità limitata», (già «Piemonte - Cooperativa edilizia fra funzionari statali a responsabilità limitata») con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 7 febbraio 1953, rep. 62646, reg. soc. 165, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ediltosel - San Francesco» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Penazzo in data 23 febbraio 1963, rep. 61886, reg. soc. 697, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tricolore - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Poma in data 14 febbraio 1963, rep. 20121/1751, reg. soc. 421, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «La Combattente - Torino - Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Deorsola in data 14 maggio 1957, rep. 32670/1990, reg. soc. 444, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società internazionale torinese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Bocca in data 31 gennaio 1948, rep. 40722, reg. soc. 104, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa fra impiegati dello Stato - Casa nostra a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Gili in data 14 febbraio 1948, rep. 36544, reg. soc. 194, tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo combattenti e reduci Moncalieri a responsabilità limitata», con sede in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Zoppi in data 30 novembre 1952, rep. 4539, reg. soc. 77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Nervita a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Santoro in data 8 giugno 1954, rep. 32475, reg. soc. 503, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Orizzonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 4 luglio 1963, rep. 203246, reg. soc. 1351, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Teleradio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 20 marzo 1963, rep. 163039, reg. soc. 455, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice Flora» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 20 marzo 1963, rep. 114519, reg. soc. 636, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Juventus-Vita Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Perron Cabus in data 30 aprile 1963, rep. 23054, reg. soc. 950, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S.T.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Perron Cabus in data 2 maggio 1963, rep. 23068, reg. soc. 949, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia "Juvenilia" tra funzionari dello Stato, Società a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Blanc in data 8 luglio 1955, rep. 5591, reg. soc. 501, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Guido Reni Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 27 giugno 1955, rep. 39256, reg. soc. 493, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gonzaga - Società a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. 11810/1239, reg. soc. 1548/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo B, zona 2, sud ovest 135 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 21 novembre 1979, rep. 98470, reg. soc. 61/80, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Unione cooperativa grandi invalidi e mutilati di guerra a r.l.» (già «Unione cooperativa grandi invalidi di guerra a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 6 aprile 1949, rep. 11981, reg. soc. 405/49, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Primavera a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 24 febbraio 1955, rep. 20061, reg. soc. 242/55, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.A.F. Cooperativa italiana armamenti ferroviari - Società a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Rossi in data 20 maggio 1949, rep. 12828, reg. soc. 461/49, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Taurinensis - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 26 giugno 1956, rep. 10365/4008, reg. soc. 551/56, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r.l. I.C.C.E.S. - Impresa cooperativa costruzioni edili stradali», con sede in Torino, costituita per rogito Gatti in data 21 novembre 1955, rep. 17074, reg. soc. 15/56, tribunale di Torino;

società cooperativa trasporto «Società cooperativa lavori vari So.Co.La.Va. a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 20 marzo 1961, rep. 11727, reg. soc. 330/61, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «La Delfina - Società cooperativa edile a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Deorsola in data 23 aprile 1963, rep. 99594/6535, reg. soc. 973/63, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Unione cooperativa mutilati ed invalidi di guerra» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 7 aprile 1949, rep. 11990, reg. soc. 609/49, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo A, zona 4, nord-ovest 134 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 20 novembre 1979, rep. 98461, reg. soc. 64/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Romita a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 18 febbraio 1981, rep. 14031, reg. soc. 1982/81, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo A, zona 3, ovest 142 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 7 gennaio 1980, rep. 100066, reg. soc. 925/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo C, zona 3, ovest 143 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 8 gennaio 1980, rep. 100115, reg. soc. 827/80, tribunale di Torino;

società cooperativa mista «Radio liberty Torino a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 24 marzo 1977, rep. 4788, reg. soc. 1119/77, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fontebella - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Ramella in data 28 novembre 1954, rep. 2650, reg. soc. 883/54, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sice, tipo C, zona 3, ovest 131 a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 14 novembre 1979, rep. 98011, reg. soc. 3556/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Valdocco Don Bosco a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 20 settembre 1963, rep. 78918, reg. soc. 1867/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Petronio a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 5 settembre 1963, rep. 78779, reg. soc. 1525/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sant'Andrea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 16 luglio 1963, rep. 83302, reg. soc. 1851/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Palmira Società a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 16 febbraio 1964, rep. 13147/1560, reg. soc. 198/64, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia quattro mattoni - S.p.a. a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Bourlot in data 28 settembre 1963, rep. 34349, reg. soc. 1907/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice regioni unite - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 aprile 1963, rep. 16295, reg. soc. 1038/63, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mille ventitre - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 17 maggio 1963, rep. 19601/7951, reg. soc. 959/63, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa fra lavoranti abbigliamento e confezioni a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 9 maggio 1946, rep. 9181, reg. soc. 728/46, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa strade a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Enprin Gilardini in data 2 gennaio 1962, rep. 39827, reg. soc. 85/62, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Rosy» a r.l., con sede in Vercelli, costituita per rogito Cortese in data 17 settembre 1981, rep. 99816, reg. soc. 4168, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Consorzio fra cooperative edili e di abitazione - Co.Bi.Ver.» Società cooperativa a r.l., con sede in Vercelli in data 7 aprile 1981, rep. 19506, reg. soc. 4050, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Casa verde» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 24 novembre 1980, rep. 15781, reg. soc. 7947, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edil casa verde 4» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 21 gennaio 1981, rep. 17289, reg. soc. 8099, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Parco verde» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Suster in data 4 ottobre 1978, rep. 9665, reg. soc. 7005, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Casa verde 5» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 29 gennaio 1981, rep. 17660, reg. soc. 8134, tribunale di Biella;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tex coop» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 8 maggio 1981, rep. 20108, reg. soc. 8311, tribunale di Biella;

società cooperativa mista «Consorzio stadio» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Paladini in data 17 novembre 1978, rep. 54653, reg. soc. 7029, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «La novella» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Scalarici in data 30 aprile 1981, rep. 9117, reg. soc. 8293, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Borgo» a r.l., con sede in Callabiana (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14335, reg. soc. 8339, tribunale di Biella;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnicoop» a r.l., con sede in Cossate (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 9 dicembre 1980, rep. 16220, reg. soc. 7992, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Borgata 1» a r.l., con sede in Cossato (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14336, reg. soc. 8337, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gattinarese» a r.l., con sede in Gattinara (Vercelli), costituita per rogito Belsito in data 7 aprile 1979, rep. 30522, reg. soc. 3525, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Zona 46 - Cooperativa edificatrice a r.l.», con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 23 novembre 1979, rep. 43262, reg. soc. 3653, tribunale di Vercelli;

società cooperativa mista «Albergatori valsesiani associati AVAL» a r.l., con sede in Varallo Sesia (Vercelli), costituita per rogito Acquaviva in data 17 ottobre 1978, rep. 16438, reg. soc. 3808, tribunale di Vercelli;

società cooperativa mista «Al.Ca. - Società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata per quote», con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 4 maggio 1979, rep. 71823, reg. soc. 7434, tribunale di Alessandria;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.V.A. a r.l.», con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Mangini Marana Falconi in data 5 agosto 1981, rep. 16347, reg. soc. 1280, tribunale di Acqui Terme;

società cooperativa mista «Cooperativa La nuova comunicazione - C.L.N.C.» Società cooperativa a r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 11 luglio 1977, rep. 26278, reg. soc. 2597, tribunale di Casale Monferrato;

società cooperativa mista «Società cooperativa di servizi turistici a r.l.», con sede in Fabbrica Curone (Alessandria), costituita per rogito Rissotti in data 17 luglio 1982, rep. 22143, reg. soc. 1535, tribunale di Tortona;

società cooperativa agricola «Cooperativa frutticultori Val Grue» Società cooperativa a r.l., con sede in Garbagna (Alessandria), costituita per rogito Rissotti in data 12 maggio 1984, rep. 24506, reg. soc. 1780, tribunale di Tortona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia residenziale C.E.R. Società a r.l.», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Maccagno in data 18 maggio 1976, rep. 4918/2916, reg. soc. 6713, tribunale di Alessandria;

società cooperativa edilizia «La sindacale Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Casanova in data 17 novembre 1963, rep. 2368, reg. soc. 5066, tribunale di Alessandria;

società cooperativa edilizia «Orba prima Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Casanova in data 6 novembre 1963, rep. 2351, reg. soc. 5063, tribunale di Alessandria;

società cooperativa edilizia «Stura Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Casanova in data 17 novembre 1963, rep. 2367, reg. soc. 5065, tribunale di Alessandria;

società cooperativa edilizia «Prima cooperativa comprensoriale sub-area E Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Ticineto (Alessandria), costituita per rogito Baralis in data 13 luglio 1981, rep. 19129, reg. soc. 3122, tribunale di Casale Monferrato.

90A1878

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 15 marzo 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AMA UNIVERSAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi impianti per sgrassaggio metalli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Castel Maggiore (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.526.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

BERTOLASO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti nella progettazione e realizzazione di nuove macchine tappatrici per contenitori in vetro o PVC, adatti a prodotti alimentari e farmaceutici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Zimella (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 317.504.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

FABBRICA MILANESE CONDUTTORI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi apparati optoelettronici destinati alla trasmissione su brevi distanze.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano - Vignate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 893.177.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FARMA BIAGINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: preparazione di specialità emoderivate con l'utilizzo di tecniche analitiche e tecnologiche produttive idonee alle materie prime ed alle specialità medicinali per uso umano.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 675.946.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1990.

F.B.M. - FABBRICA BONDENESE MACCHINE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Capitolo 1°: nuovo processo di lavaggio e rigranulazione foglie e teli termoplastici di scarto provenienti dall'industria e dall'agricoltura; Capitolo 2°: nuovo processo di ricupero rame e resina da cavi elettrici di scarto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Bondeno (Ferrara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 883.004.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

ITALPRESSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevante innovazione nel processo di pressofusione dei metalli non ferrosi (pressofusione-forgiatura) e nella gestione elettronica dell'isola di lavoro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Capriano del Colle (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.769.394.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

I.T.W. FASTEX ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione flessibile delle fasi di progettazione e costruzione stampi, stampaggio di precisione, assemblaggio dei componenti in plastica e metallo, con una rete informatica di integrazione totale del ciclo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.060.514.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

ONT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e messa a punto di una tecnologia completamente innovativa ad automazione globale del lavaggio industriale di cisterne e di contenitori ferroviari e stradali con depurazione e recupero dei liquidi affluenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.247.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ORTHOFIX S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di fissatori ed allungatori esterni mirati a fini ortopedici e traumatologici nonché nei nuovi sistemi di controllo della guarigione delle fratture ossee.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 326.932.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stupulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SAM-HYDRAULIK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto A: motori idraulici ad alte prestazioni; progetto B: motoriduttori ruota integrati a sistema orbitale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 629.335.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

SIPSA S.P.A. in nome proprio e per conto della Sipsa Ecologica S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per il trattamento disinquinante di emulsioni inverse acqua/olio con l'utilizzo di tecnologie innovative non convenzionali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Oristano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 713.580.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

VIBRAM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione prototipica di linee flessibili modulari, altamente automatizzate con ausilio di apparecchiature elettroniche e computerizzate, per produzione di lastre a multimpronte per suole di gomma microcellulare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Albizzate (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 752.143.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° dicembre 1990.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vagnone & Boeri S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di adesivi speciali per l'industria automobilistica.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Vagnone & Boeri S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Vagnone & Boeri S.p.a. alla Sinter Chimica S.r.l. e contestuale modificazione della denominazione sociale in Vagnone & Boeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vagnone & Boeri S.p.a., concernente: programma di sviluppo degli adesivi «Hot-Melts».
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Vagnone & Boeri S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Vagnone & Boeri S.p.a. alla Sinter Chimica S.r.l. e contestuale modificazione della denominazione sociale in Vagnone & Boeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Panigal S.p.a. - Saponerie italiane conserve Pecori, concernente: nuovo processo per la produzione di confettura.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società CPC Italia S.p.a., a seguito dello scorporo della divisione alimentare della Panigal S.p.a. - Saponerie italiane conserve Pecori, nella società Santa Rosa S.r.l. e della successiva fusione di questa nella CPC Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cigala & Bertinetti industrie S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica per la produzione di componenti integrati in materia plastica.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gruppo plastico industriale S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Cigala & Bertinetti industrie S.p.a. nella AG International S.p.a. la quale, con atto di conferimento per quanto concerne il settore plastico, ha a sua volta variato la denominazione sociale in Gruppo plastico industriale S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società AG International S.p.a., concernente: avanzamenti tecnologici finalizzati all'intero processo produttivo ed ai nuovi prodotti in materiale plastico per l'allestimento di parti di autovetture.
Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gruppo plastico S.p.a., a seguito del conferimento dell'attività relativa alla costruzione di stampi della AG International S.p.a. alla Imos Italia S.p.a. e contestuale modificazione della denominazione sociale in Gruppo plastico S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine meccaniche Toschi S.p.a., concernente: innovazione di processo, impianto modulare preassemblabile per piccole potenzialità di produzione di carta ovattata.

Modifiche da apportare:

importo massimo, credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 659.245.000;
data prevista per la conclusione del programma: 27 maggio 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 20 dicembre 1984, il 13 marzo 1987 e 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem elastomeri S.p.a., concernente: sviluppo prodotti e processi lattici.
Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1990.

90A1880

Provvedimenti adottati nei confronti di alcune società ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 15 marzo 1990, ha accertato le seguenti situazioni aziendali:

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale del cantiere presso l'Ilva di Taranto della società Simi S.p.a. per l'anno 1989.

Il numero dei lavoratori del predetto cantiere strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 47 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 16;
1990: n. 11;
1991: n. 10;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Monsider Sud S.p.a. di Taranto, cantiere presso l'Ilva di Taranto per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 35 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 6;
1990: n. 5;
1991: n. 9;

3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa De.Fo.R. S.r.l. di Taranto, cantiere presso l'Ilva di Taranto per il periodo febbraio 1989-gennaio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 10 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 3;
1990: n. 2;
1991: n. 5;

4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Montusal Service S.r.l. di Taranto, cantiere presso l'Ilva di Taranto per il periodo gennaio-dicembre 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 4 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1990: n. 2;
1991: n. 2;

5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Forni Sud S.p.a. di Napoli, cantiere presso il Centro siderurgico Italsider di Bagnoli (Napoli) per il periodo gennaio-dicembre 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in 14 unità.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 6;
1990: n. 5;
1991: n. 3.

90A1881

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni al programma per l'occupazione giovanile relativo alla regione Lazio, ai sensi della legge 1°. giugno 1977, n. 285

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 15 marzo 1990, ha modificato il programma già approvato in data 12 gennaio 1978, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, relativo alla regione Lazio per l'occupazione giovanile, nel modo seguente:

A) *Progetti annullati:*

2ª Comunità montana - campeggio;

Rieti - campeggio;

Ausonia - campeggio;

Supino - campeggio;

Vallemaio - campeggio;

Colle S. Magno - manutenzione edifici scolastici;

Veroli - rilevanza sociale;

Amministrazione provinciale di Frosinone - rilevanza sociale;

Pignataro Interamna - rilevanza sociale;

Ardea - rilievo abusivismo, doposcuola e manutenzione spiagge libere;

Itri - forestazione;

Ladispoli - gestione biblioteca comunale;

S. Giorgio a Liri - gestione biblioteca comunale;

Ariccia - censimento biblioteca;

Sabaudia - manutenzione spiagge libere;

Marino - rilevanza sociale;

Fara Sabina - rilevanza sociale;

Montefiascone - rilevanza sociale;

Rieti - schedatura periodici.

B) *Progetti inseriti:*

99100 Comune di Albano - gestione asili nido;

99200 Amministrazione provinciale di Roma - ordinatori biblioteche scolastiche e comunali;

99300 Amministrazione provinciale di Roma - potenziamento strutture ufficio tecnico;

99400 Amministrazione provinciale di Roma - potenziamento strutture centro elettronico;

99500 Amministrazione provinciale di Roma - valorizzazione e restauro beni culturali e ambientali,

per un totale di centottantaquattro unità ed un importo complessivo di L. 1.957.435.407.

L'approvazione dei predetti progetti non comporta alcuna variazione in aumento degli stanziamenti a suo tempo previsti né modifiche al numero complessivo delle assunzioni autorizzate alla regione Lazio.

90A1882

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1990:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	99 titoli di L.	50.000
»	29 titoli di »	100.000
»	64 titoli di »	500.000
»	49 titoli di »	1.000.000
»	3 titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 103.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	16 titoli di L.	50.000
»	12 titoli di »	250.000
»	61 titoli di »	500.000
»	46 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 80.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	9 titoli di L.	500.000
»	24 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 28.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n.	9 titoli di L.	50.000
»	9 titoli di »	250.000
»	12 titoli di »	500.000
»	87 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 95.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n.	11 titoli di L.	50.000
»	10 titoli di »	250.000
»	21 titoli di »	500.000
»	64 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 77.550.000.

2) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.013.500.000;

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.300.000;

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.109.250.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 250.000
» 30 titoli di » 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 346 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 346.100.000.

Totale generale L. 31.908.050.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A1879

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Nardò

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 66 del 24 gennaio 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, la variante al piano regolatore generale adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, dal comune di Nardò con delibera di C.C. n. 53 del 29 aprile 1987, e relativa alla costruzione di un istituto professionale femminile.

90A1883

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Revò

Con deliberazione n. 2040 datata 2 marzo 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3148/4 in comune catastale di Revò dal demanio al patrimonio provinciale.

90A1884

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia,
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***



L. 1.000